SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

DECRETI PRESIDENZIALI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 127

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 15 maggio 2001, n. **104751.**

Legge 26 febbraio 1992, n. 212. Regolamento (D.M. 19 aprile 2001, n. 171), recante criteri e modalità di ammissione a contributi finanziari per progetti di collaborazione con i Paesi individuati con delibera CIPE del 15 dicembre 2000. Modalità di applicazione.

01A5633

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 maggio 2001, n. **188.**

Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, recante ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, recante ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001.

2. La presente legge entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VERONESI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 5048):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro della sanità (VERONESI) il 3 aprile 2001.

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene), in sede referente, il 5 aprile 2001 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 aprile 2001.

Esaminato dalla 12ª commissione l'11 aprile 2001.

Esaminato in aula e approvato l'11 aprile 2001.

Camera dei deputati (atto n. 7713):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, l'11 aprile 2001 con pareri delle commissioni I, V, VII e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla XII commissione il 17 aprile 2001.

Esaminato in aula e approvato il 18 aprile 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2001.

Il testo del decreto-legge è ripubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 69, corredato dei riferimenti normativi.

01G0244

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n. **189.**

Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 34;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

Visto l'articolo 17, commi 25 e 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 19 settembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di non accogliere l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato e sostanzialmente ripresa dalla VI Commissione della Camera dei deputati in ordine alla soppressione del comma 2 dell'articolo 11, in quanto tale disposizione si pone come elemento di chiarificazione, anche ai fini dell'interpretazione organica dell'articolato normativo, circa i riflessi finanziari del provvedimento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'alienazione:

a) dei beni mobili delle amministrazioni dello Stato non più utilizzabili o utilmente conservabili o dei quali le amministrazioni non autorizzino la cessione alla Croce Rossa Italiana per le finalità consentite;

b) dei beni mobili confiscati, con eccezione di quelli confiscati ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, e salvo quanto disposto dal comma 2;

c) dei beni mobili di terzi rinvenuti in immobili di proprietà statale, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'invito da parte dell'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

2. Nel rispetto dei principi fissati dal codice di procedura penale per procedimenti di alienazione di beni sequestrati e confiscati, e ferma restando la particolare disciplina di tali procedimenti, il presente regolamento si applica nei casi di alienazione di veicoli, anche registrati, che si ritengono abbandonati per mancato ritiro da parte del proprietario nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'obbligo di ritiro, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, salve le garanzie fissate dal comma 3 dell'articolo 264 del codice di procedura penale.

3. Alla notificazione dell'obbligo del ritiro dei beni, di cui al comma 2, provvedono gli organi di polizia stradale che hanno proceduto all'accertamento delle violazioni, dalle quali consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Gli organi di polizia stradale, trascorso il periodo di tre mesi senza che il bene venga ritirato, trasmettono all'ufficio competente all'alienazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, copia del verbale di accertamento della violazione, di applicazione della sanzione amministrativa accessoria e del provvedimento di dissequestro, nonché la prova della notificazione dell'obbligo del ritiro agli interessati.

4. Non si ricorre alla procedura di cui al presente regolamento per:

a) la vendita di armi e armamenti dichiarati fuori uso o superati per cause tecniche;

b) la vendita dei beni per i quali l'amministrazione competente, per ragioni di sicurezza militare o di ordine pubblico, applichi procedure speciali di vendita, anche all'estero;

c) la vendita dei beni in dotazione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari all'estero;

d) la vendita dei beni in dotazione alle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo;

e) le cessioni onerose tra pubbliche amministrazioni e alienazioni di titoli e valori mobiliari dello Stato;

f) la vendita di equipaggiamenti o beni recanti segni identificativi di corpi militari e di polizia.

5. Con decreti dei Ministri competenti sono individuati i criteri per la determinazione delle ragioni di sicurezza militare o di ordine pubblico in base alle quali escludere, ai sensi del comma 4, lettera *b),* specificate categorie di beni mobili dall'applicazione del presente regolamento.

Art. 2.

Inservibilità dei beni

1. Le amministrazioni statali comunicano al competente Ufficio del territorio del Ministero delle finanze, nonché al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica, la lista dei beni da alienare in quanto dichiarati fuori uso o non utilizzabili, ferme restando le disposizioni sulla cessione gratuita di beni alla Croce Rossa Italiana.

2. Gli Uffici di cui al comma 1, curano congiuntamente la pubblicazione degli elementi informativi concernenti i beni da alienare nel sito informatico previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *c).*

Art. 3.

Ufficio competente all'alienazione

1. Il competente Ufficio del territorio del Ministero delle finanze avvia la procedura di vendita dei beni mobili di cui al presente regolamento entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione, da parte delle amministrazioni che hanno in dotazione i beni, di fuori uso o non utilizzabilità degli stessi.

2. Per l'alienazione di beni di valore esiguo, in rapporto alla natura dei beni stessi ed agli oneri procedurali di vendita e comunque non superiore complessivamente a lire quindici milioni, l'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze, fino alla operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 8, può autorizzare l'amministra-

zione consegnataria dei beni a procedere direttamente all'alienazione ai sensi dell'articolo 4. L'autorizzazione deve essere comunicata all'amministrazione consegnataria entro il termine di cui al comma 1. L'Amministrazione consegnataria comunica al competente Ufficio del territorio del Ministero delle finanze i dati relativi all'effettuazione della vendita e al versamento dell'entrata all'erario.

3. Non si procede alla vendita dei beni, compresi i veicoli registrati, che, entro trenta giorni dalla diffusione nel sito informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, dei dati identificativi dei beni stessi a fini di alienazione, siano richiesti al competente ufficio di cui al comma 1 da parte di amministrazioni statali per lo svolgimento di compiti istituzionali. In tal caso, il predetto ufficio provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione, mediante sottoscrizione di apposito verbale.

4. All'alienazione dei beni mobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato provvede, previa autorizzazione della Soprintendenza competente per materia e territorio, l'Ufficio di cui al comma 1, qualora i beni medesimi non risultino di interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

5. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 deve essere comunicato dall'Ufficio procedente al servizio preposto al controllo gestionale per i relativi accertamenti.

Art. 4.

Procedimento di alienazione

1. L'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze provvede:

a) alla stima dei beni mobili da alienare, tenuto conto dei prezzi di mercato e dello stato d'uso dei beni stessi;

b) alla predisposizione e gestione di un archivio informatizzato dei beni da porre in vendita da parte dell'Ufficio stesso o da consegnare al concessionario ai sensi del comma 2;

c) alla predisposizione e gestione, congiuntamente con il competente Dipartimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di un sito informatico per la diffusione dei dati relativi ai beni da alienare e per la pubblicazione dei bandi e avvisi di gara, fatto salvo l'adempimento degli altri obblighi di pubblicità previsti dalla normativa nazionale e comunitaria;

d) alla vendita dei beni.

2. Per la vendita di beni mobili, anche registrati, si procede per pubblici incanti o mediante affidamento in concessione delle attività di alienazione di categorie di beni mobili determinati, nel caso in cui all'alienazione siano collegate attività di recupero, deposito, rottamazione, eliminazione od anche invio alla pubblica discarica di beni comunque non riutilizzabili; l'affidamento in concessione è disposto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi, mediante convenzione tra Direzione centrale del demanio e concessionario, in conformità allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze; la durata dell'affidamento in concessione non eccede, di norma i sei anni.

3. L'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze comunica, anche su richiesta delle Amministrazioni consegnatarie alla Direzione centrale del demanio gli elenchi dei beni da alienare mediante le concessioni già in atto, compatibilmente con le relative convenzioni; in assenza di queste, l'Ufficio del territorio procede alla vendita secondo le disposizioni del presente articolo, autorizzando, se necessario, la provvisoria gestione in deposito dei beni da parte delle amministrazioni consegnatarie.

4. Nei bandi e negli avvisi di gara possono essere indicati, in relazione alla natura dei beni, i requisiti soggettivi ai fini della stipulazione dei contratti di vendita.

5. Il ricorso alla trattativa privata è consentito entro il limite di valore stimato dei beni da alienare, anche per lotti, non superiore complessivamente a lire centocinquantamilioni e, comunque, per le vendite di autovetture, per motivate ragioni di convenienza economica od urgenza da esporre nel provvedimento di approvazione del contratto.

6. Si procede a trattativa privata in caso di derrate, beni deperibili o beni soggetti a fenomeni di deterioramento fisico.

7. In caso di vendita di beni da rottamare o eliminare, l'amministrazione si riserva la verifica dell'impegno, da assumersi da parte dell'acquirente, al rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche alle procedure di alienazione di beni mobili dello Stato curate direttamente dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, ad eccezione della lettera *e)* ed ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7 sostituiscono le analoghe disposizioni della normativa sui contratti e la contabilità generale dello Stato richiamate espressamente da specifiche norme ai fini della disciplina delle procedure di alienazione di beni mobili.

10. Le amministrazioni curano l'aggiornamento degli inventari dei beni mobili in dotazione, apportando le variazioni relative, a seguito dell'avvenuta vendita o della relativa comunicazione da parte dell'Ufficio procedente di cui all'articolo 3, comma 1, o della consegna al concessionario.

11. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definite le modalità operative della gestione del sito informatico di cui al comma 1.

Art. 5.

Fase di approvazione e controllo

1. I contratti e gli atti di aggiudicazione definitiva, relativi alle procedure di vendita diretta di cui all'articolo 4, sono approvati dal direttore compartimentale del territorio entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'ufficio procedente di cui all'articolo 3, comma 1; nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2, l'approvazione è rimessa ai competenti organi dell'amministrazione interessata.

2. Quando si tratti di beni mobili che per loro natura debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, l'ufficio procedente approva gli atti di aggiudicazione e i contratti, su delega del competente ufficio di cui al comma 1.

3. I termini per gli adempimenti di competenza da parte della ragioneria provinciale dello Stato, in ordine agli atti di approvazione e ai relativi contratti adottati dall'Amministrazione finanziaria in materia, sono fissati in trenta giorni dal ricevimento degli atti medesimi. Il termine può essere interrotto per una sola volta, qualora la ragioneria richieda chiarimenti o elementi integrativi della documentazione prodotta, e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. I medesimi termini si applicano agli adempimenti di competenza degli uffici centrali del bilancio per le procedure di alienazione curate direttamente dalle amministrazioni centrali ai sensi del presente regolamento.

Art. 6.

Permute di beni mobili

1. La permuta di beni mobili, a titolo di parziale pagamento di beni da acquisire, è consentita nell'ambito dei rapporti contrattuali tra pubbliche amministrazioni e imprese fornitrici o anche per facilitare agli appaltatori l'acquisto di beni fuori uso. Il valore dei beni permutati è computato in detrazione del prezzo finale concordato con l'impresa fornitrice ovvero, qualora essi siano alienati ad impresa diversa, è contabilizzato come entrata eventuale.

2. L'amministrazione procedente trasmette preventiva comunicazione al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica circa gli elementi identificativi dei beni e le condizioni contrattuali della permuta. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione della comunicazione, l'amministrazione procede alla permuta.

3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono illustrati i criteri seguiti per la stima dei beni oggetto di permuta, in relazione ai prezzi di mercato, allo stato dei beni stessi ed al relativo deprezzamento per decorso del tempo ed usura.

Art. 7.

Alienazioni mediante convenzione

1. Le amministrazioni, per le quali specifiche disposizioni legislative consentono la riassegnazione di proventi da alienazione o cessione di beni mobili per finalità determinate, dispongono autonomamente la vendita secondo le proprie procedure, da adeguare ai principi e criteri indicati nel presente regolamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni amministrazione statale, anche ad ordinamento autonomo, comunica all'Amministrazione finanziaria l'elenco delle disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione a finalità determinate degli introiti derivanti dall'alienazione di beni mobili.

2. Nei casi previsti al comma 1, le amministrazioni consegnatarie possono affidare la vendita di beni mobili all'Amministrazione finanziaria secondo le procedure di cui all'articolo 4, tramite la stipulazione di apposite convenzioni, che riconoscano la spettanza, all'amministrazione consegnataria, dell'importo della vendita dei beni, escluse le spese di custodia, di gestione e procedurali sostenute dall'amministrazione procedente.

3. La riassegnazione delle entrate alle pertinenti unità previsionali di base è disposta secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 8.

Agenzia del demanio

1. L'Agenzia del demanio subentra nei compiti esercitati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del presente regolamento, con le strutture individuate dalle disposizioni sulla relativa organizzazione interna di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Ai fini di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono valutati gli oneri connessi a spese procedurali, di custodia e di gestione, per i procedimenti di alienazione dei beni da curarsi da parte dell'Agenzia.

Art. 9.

Alienazioni mediante convenzioni speciali con l'Agenzia del demanio

1. Nelle convenzioni di cui all'articolo 7, stipulate con l'Agenzia del demanio, sono comunque determinate l'entità del corrispettivo e le modalità di espletamento del servizio aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 10.

Termini procedurali

1. La procedura di alienazione deve concludersi entro i trecentosessanta giorni successivi alla comunicazione delle amministrazioni di cui all'articolo 2.

2. L'Amministrazione procedente, in caso di esito negativo del primo esperimento di vendita, può optare tra l'invio del materiale alla pubblica discarica o l'eliminazione o la rottamazione dei beni, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la nomina di un commissario straordinario ai fini dello svolgimento, entro sessanta giorni dalla nomina, di una trattativa privata per l'alienazione dei beni invenduti, anche in blocco.

3. Nelle convenzioni di cui agli articoli 7 e 9, sono indicati i termini per la conclusione dei procedimenti di alienazione, comunque non superiori a trecentosessanta giorni.

4. Il mancato rispetto del termine, di cui al comma 3, può essere valutato ai fini della risoluzione del rapporto convenzionale e dell'assunzione a carico dell'amministrazione procedente del valore di stima dei beni da alienare per il relativo rimborso all'amministrazione consegnataria.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Ai fini della realizzazione di programmi relativi alla dismissione o acquisizione di beni e a forniture di beni e servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le categorie e le quote del contingente di beni mobili, pur se ancora utilizzabili, in dotazione alle singole amministrazioni centrali, per i quali procedere alle alienazioni secondo le modalità del presente regolamento.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 35, 53, 98 e 39, primo comma, n. 2), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e gli articoli 41 e 42 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, nonché le disposizioni riguardanti l'alienazione di beni mobili dello Stato, contenute nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, nell'articolo 382 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, nell'articolo 117, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077 e nell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 103

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regola-

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56, reca: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998».

— Si trascrive il testo del punto n. 34, dell'allegato 1:

«34) Procedimento per l'alienazione di beni mobili, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 35; decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, art. 2; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388».

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275, reca: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato».

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1924, supplemento ordinario n. 130 reca: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato».

— Il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 1929, n. 151, reca: «Approvazione del regolamento sui servizi del provveditorato generale dello Stato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 1955, n. 62, reca: «Decentramento di servizi del Ministero delle finanze».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1977, n. 239 reca: «Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1977, n. 239, reca: «Approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1986, n. 114, reca: «Approvazione del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza».

— La legge 29 ottobre 1991, n. 358, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1991, n. 264, reca: «Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1992, n. 116 supplemento ordinario reca: «Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1994, n. 136 supplemento ordinario reca: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili».

— Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1996, n. 305, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (*Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1997, n. 50), reca: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997». Si trascrive l'art. 6:

«Art. 6 *(Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria).* — 1. *(Omissis).*

2. Il Ministero delle finanze può affidare le attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o più concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.

3. *(Omissis).*

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997.

4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati.

5. L'attività degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e non ancora soppressi a norma dell'art. 1 dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo n. 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.

6-*bis. (Omissis)*».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo». Si trascrivono i commi 25 e 26 dell'art. 17:

«25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri».

«26. È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 1998, n. 58, reca: «Regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1998, n. 116, reca: «Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203 supplemento ordinario, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 1:

— La legge 7 marzo 1996, n. 109, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1996, n. 58, reca: «Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992 n. 114 supplemento ordinario, reca: «Nuovo codice della strada».

— Si trascrive l'art. 264 del codice di procedura penale:

«Art. 264 *(Provvedimenti in caso di mancata restituzione).* — 1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile, se la richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al Ministero della giustizia.

2. L'autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima del termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.

3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'art. 265, sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto».

Nota all'art. 3:

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1999, n. 302 supplemento ordinario, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352». Si trascrive l'art. 2:

«Art. 2 *(Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario).* (Legge 1° giugno 1939, n. 1089, articoli 1 e 2, comma 1, 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148).

1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo titolo:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;

b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;

c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;

d) i beni archivistici;

e) i beni librari.

2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera *a)*:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;

e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera *c)*, quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.

4. Sono beni archivistici:

a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;

b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;

c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico.

5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere *c)* e *d)*.

6. Non sono soggette alla disciplina di questo titolo, a norma del comma 1, lettera *a)*, le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni».

Nota all'art. 4:

— Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario, reca: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio».

Nota all'art. 7:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1999, n. 293, reca: «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 8:

— Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo degli articoli 66 e 59:

«Art. 66 *(Statuti).* — 1. Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo, nonché dai rispettivi statuti, deliberati da ciascun comitato direttivo ed approvati con le modalità di cui all'art. 60 dal Ministro delle finanze.

2. Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia, istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno, e recano principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali.

3. L'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità

operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi».

«Art. 59 *(Rapporti con le agenzie fiscali)*. — 1. Il Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.

2. Il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione, con la quale vengono fissati:

a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;

b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;

c) le strategie per il miglioramento;

d) le risorse disponibili;

e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

3. La convenzione prevede, inoltre:

a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

b) le disposizioni necessarie per assicurare al Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia;

c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo al rapporti con i contributi.

4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:

a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;

c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il Ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società».

Nota all'art. 9:

— Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 8:

«Art. 8 *(L'ordinamento)*. — 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del Dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del Dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2;

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera 1);

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti

tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica».

Nota all'art. 10:

— Per il riferimento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 12:

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». Si trascrive il testo dell'art. 20, comma 4:

«4. — I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti».

— Si trascrive il testo dell'art. 39 del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 39. — Si può inoltre ricorrere alla licitazione privata, concorrendovi particolari ragioni che devono essere indicate nel decreto di approvazione del contratto e dimostrate al consiglio di Stato, nel caso che occorra il suo preventivo avviso:

1) quando si tratti di spesa che non superi le L. 75.000.000 ovvero di spesa che non superi annualmente L. 15.000.000 e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il quale si oltrepassino tali limiti;

2) (numero soppresso);

3) per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di L. 5.000.000 e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreché non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati;

4) per l'acquisto e la macinazione di cereali, per l'acquisto dei viveri, del foraggio, della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti occorrenti per l'esercito;

5) per l'acquisto di cavalli di rimonta;

6) per le confezioni e riparazioni di corredo militare;

7) per le coltivazioni o fabbricazioni, o forniture a titolo di esperimento;

8) per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando siano commesse a stabilimenti di opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti».

— Per il riferimento al regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 72 del 1955, le cui disposizioni riguardanti l'alienazione di beni mobili dello Stato sono abrogate dal presente regolamento:

«Art. 2. — L'alienazione e la permuta di beni mobili ed immobili di pertinenza del patrimonio disponibile dello Stato sono di competenza dell'intendente di finanza in tutti i casi in cui per i relativi progetti non sia richiesto il parere del Consiglio di Stato.

I relativi pubblici incanti, le licitazioni e le trattative private sono tenuti nell'ufficio del registro, nel cui distretto i beni o la maggior parte di essi sono situati.

Per i progetti di alienazione e di permuta per i quali sia richiesto il parere del Consiglio di Stato, i pubblici incanti, le licitazioni e le trattative private sono tenuti presso la intendenza di finanza della provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano.

La stipulazione dei conseguenti contratti è effettuata presso l'intendenza di finanza o presso l'ufficio del registro a seconda che sui relativi progetti sia richiesto o meno il parere del Consiglio di Stato.

I verbali di aggiudicazione ed i contratti sono approvati dall'intendenza di finanza o dal Ministero delle finanze, a seconda che le aste, le licitazioni o le stipule siano state effettuate presso l'ufficio del registro o presso l'intendenza di finanza».

— Si trascrive il testo dell'art. 382 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, le cui disposizioni riguardanti l'alienazione di beni mobili dello Stato, sono abrogate dal presente regolamento:

«Art. 382. — Le vendite si effettuano con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato nonché con le modalità prescritte dal presente regolamento o dai regolamenti speciali».

— Si trascrive il testo dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, nel cui comma quarto, le disposizioni riguardanti l'alienazione di beni mobili dello Stato sono abrogate del presente regolamento:

«Art. 117 *(Norme generali)*. — I materiali dichiarati fuori uso con le modalità di cui agli articoli 112 e 116, e destinati alla vendita possono, in casi speciali e previa autorizzazione ministeriale, essere alienati a licitazione od a trattativa privata.

Quando il valore dei materiali da alienare non superi le L. 7.000.000 può farsi luogo anche alla procedura in economia.

È vietato suddividere artificiosamente in più o diverse vendite uno stesso lotto omogeneo di materiali fuori uso.

Per l'alienazione del materiale fuori uso, devesi richiedere l'intervento del rappresentante del Tesoro, designato dalla ragioneria generale dello Stato o dalla ragioneria provinciale dello Stato, quando il valore di stima degli oggetti da alienare superi l'importo di L. 7.000.000».

— Si trascrive il testo dell'art. 278 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, le cui disposizioni riguardanti l'alienazione di beni mobili dello Stato, sono abrogate dal presente regolamento:

«Art. 278. — Le vendite si effettuano con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato nonché con le modalità prescritte dal presente regolamento».

01G0245

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. **190.**

Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5°, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Sentite, in data 12 ottobre 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 31 gennaio 2001, 1° febbraio 2001 e 7 febbraio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Funzioni degli Istituti regionali di ricerca educativa

1. Gli Istituti regionali di ricerca educativa, di seguito denominati: «I.R.R.E.», sono enti strumentali dell'amministrazione della pubblica istruzione, dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa e contabile, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Gli I.R.R.E., nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, tenendo anche conto delle esigenze delle comunità e degli enti locali e delle regioni, svolgono funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti e consorzi, nonché agli uffici dell'amministrazione, anche di livello sub regionale. Tali funzioni si esplicano in attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, per lo svolgimento delle quali gli I.R.R.E. si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e le altre agenzie formative.

3. Gli I.R.R.E. supportano l'autonomia delle istituzioni scolastiche in modo particolare mediante:

a) collaborazioni e partecipazione attiva alla progettazione e attuazione di programmi di ricerca educativa e della relativa sperimentazione in tutti gli ambiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche con riguardo alle problematiche concernenti le minoranze linguistiche, l'immigrazione, l'integrazione dei soggetti svantaggiati, l'integrazione europea, l'educazione degli adulti e la prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica;

b) collaborazioni alla costruzione di percorsi formativi per il personale della scuola coerenti con le scelte di programmazione dell'offerta formativa;

c) selezione, individuazione e comunicazione alle scuole di particolari progetti formativi cui le stesse possono partecipare in Italia e all'estero;

d) partecipazione e collaborazione per l'attivazione di un sistema di scambio di documentazione tra le istituzioni scolastiche;

e) collaborazione all'elaborazione di proposte per l'innovazione degli ordinamenti didattici a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

f) approfondimento degli obiettivi formativi e delle competenze connesse con i diversi curricoli ai fini dell'innovazione metodologica e disciplinare.

4. Gli I.R.R.E. si coordinano e collaborano con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, al fine di favorire la diffusione delle metodologie e delle pratiche di valutazione e di autovalutazione.

5. Gli I.R.R.E., per il raggiungimento dei fini istituzionali, possono avvalersi anche delle competenze degli ispettori tecnici.

Art. 2.

Organi

1. Gli I.R.R.E. sono dotati dei seguenti organi:

a) presidente;

b) consiglio di amministrazione;

c) comitato tecnico-scientifico;

d) collegio dei revisori.

Art. 3.

Presidente

1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nella prima seduta nell'ambito dei propri membri.

2. Il presidente rappresenta l'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

3. Il presidente, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici regionali e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, formula le proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'I.R.R.E. e della determinazione degli indirizzi generali della gestione.

6. Il presidente, inoltre, formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

Art. 4.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e ciascuno dei suoi componenti può essere confermato, una sola volta, per un altro triennio. Esso è composto da cinque membri, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, di cui uno su designazione del medesimo dirigente, uno su designazione delle università aventi sede presso la regione, due del consiglio scolastico regionale ed uno della regione. Ciascuna nomina è corredata da un *curriculum* diffuso sulle esperienze gestionali, pedagogiche e scientifiche dell'interessato. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente.

2. Il consiglio di amministrazione, per l'attuazione delle finalità dell'I.R.R.E.:

a) approva annualmente il programma di ricerca;

b) determina gli indirizzi generali della gestione;

c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto e le eventuali variazioni;

d) conferisce l'incarico di direttore sulla base di criteri preventivamente deliberati;

e) valuta l'attività amministrativa del direttore, sulla base di criteri preventivamente deliberati, anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;

f) valuta annualmente, sentito il comitato tecnico-scientifico, l'attuazione del programma di ricerca, nonché i risultati di essa, attraverso indicatori predeterminati;

g) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza scientifica di cui all'articolo 6.

3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce le modalità operative del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio:

a) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi;

b) delibera i necessari interventi correttivi;

c) valuta le eventuali responsabilità del direttore, adottando le conseguenti determinazioni.

4. Il consiglio si riunisce per l'approvazione del programma annuale e per deliberare il bilancio di previsione, e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo; si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti.

Art. 5.

Direttore

1. L'incarico di direttore è conferito con contratto a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di competenze amministrative e di organizzazione del lavoro pertinenti con le finalità specifiche dell'istituto, nonché di una sperimentata conoscenza del sistema scolastico. Esso può essere conferito ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ovvero a estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a personale in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento fuori ruolo.

2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, è responsabile del funzionamento complessivo dell'I.R.R.E., dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:

a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione; predispone altresì il conto consuntivo;

b) assicura le condizioni per la più efficace attuazione dei progetti e delle attività previste nel programma;

c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici previsti dal regolamento interno ed assegna il relativo personale;

d) stipula i contratti di prestazione d'opera necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento interno;

e) cura l'applicazione del regolamento interno;

f) predispone una relazione sull'attuazione del programma annuale e sui risultati raggiunti.

3. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. La sua partecipazione è esclusa quando il consiglio ne valuta l'attività.

4. Il trattamento economico spettante al direttore è stabilito nel contratto individuale di lavoro, previa delibera del consiglio di amministrazione, sulla base di quello previsto per i dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni pubbliche.

5. L'incarico è revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione.

Art. 6.

Consulenza tecnico-scientifica

1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attività scientifiche. Il comitato fornisce, inoltre, i pareri richiesti dal consiglio di amministrazione e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.

2. Il comitato è composto da cinque membri, scelti tra professori universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione; esso designa, al suo interno, un coordinatore scegliendolo tra i professori universitari.

3. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato tecnico-scientifico, può istituire altri organismi di consulenza tecnico-scientifica, individuali o collegiali, composti da non più di tre membri, in relazione a motivate esigenze connesse allo sviluppo di singoli progetti e ad attività o gruppi di progetti ed attività. Essi restano in carica per la durata stabilita dal consiglio di amministrazione. Tale durata non può comunque superare quella del consiglio di amministrazione che li ha istituiti.

Art. 7.

Verifiche di regolarità amministrativa e contabile

1. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile da effettuarsi a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono affidate ad un collegio di tre revisori iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali due designati dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di presidente. Le predette amministrazioni designano, altresì, ciascuna un supplente per l'eventuale sostituzione, in caso di assenza, dei componenti effettivi del collegio, da esse designati. Il collegio dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.

Art. 8.

Regolamento interno

1. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, adotta, su proposta del direttore, il regolamento interno dell'I.R.R.E., che deve essere approvato dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento si intende approvato ove i predetti Ministeri non formulino rilievi entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

2. Il regolamento interno definisce tra l'altro:

a) l'organizzazione dell'attività dell'istituto, le competenze degli uffici e dei servizi e i criteri per l'assegnazione del relativo personale;

b) l'eventuale articolazione organizzativa a livello sub regionale in relazione alle esigenze connesse con l'attività di supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti e consorzi;

c) i criteri per la scelta dei destinatari dei contratti di prestazione d'opera;

d) i criteri della gestione e le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie in modo da assicurare la rapidità, l'efficienza e la regolarità nell'erogazione della spesa e l'equilibrio finanziario del bilancio, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Art. 9.

Conferenza nazionale dei presidenti

1. Al fine di assicurare strategie unitarie di intervento a livello nazionale è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, la Conferenza nazionale dei presidenti degli I.R.R.E. presieduta dal Ministro o da un suo delegato. Alla Conferenza possono partecipare i direttori degli I.R.R.E ed i presidenti e i direttori dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione e dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, nonché rappresentanti delle regioni quando si trattino argomenti di interesse comune.

Art. 10.

Personale

1. A ciascun I.R.R.E., in rapporto anche alla consistenza della popolazione scolastica di appartenenza, è assegnato un contingente di personale docente e dirigente della scuola, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, da collocare in posizione di comando. I comandi hanno, di norma, durata coincidente con quella delle attività cui sono riferiti; non possono comunque protrarsi oltre un triennio. Essi vengono disposti con atto del dirigente preposto all'ufficio scolastico della regione in cui ha sede la scuola di titolarità, previe apposite selezioni per titoli, integrate da un colloquio, attivate presso ciascun I.R.R.E., sulla base di uno schema tipo di bando adottato dal Ministero della pubblica istruzione. Sono valutati titoli ed esperienze professionali strettamente attinenti ai compiti degli I.R.R.E. con particolare riferimento alle metodologie ed alle tecniche della ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e in quello della formazione del personale della scuola. Sono comunque valutate le esperienze maturate presso gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.

2. Ciascun I.R.R.E., in rapporto anche alla consistenza della popolazione scolastica di appartenenza, inoltre, è dotato di un contingente stabile di personale,

con compiti organizzativi e di supporto scientifico e amministrativi, determinato con il decreto di cui al comma 1. Tale personale è reclutato tra il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola previe apposite selezioni, indette presso ciascun I.R.R.E. secondo le modalità di cui al comma 1.

3. L'assegnazione all'I.R.R.E. del personale di cui al comma 2, per la durata di cinque anni, rinnovabile, comporta il collocamento in posizione di fuori ruolo. Nelle dotazioni organiche del predetto personale sono indisponibili, ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo indeterminato, un numero di posti corrispondente a quello dei collocamenti fuori ruolo di cui al presente comma. Il personale collocato fuori ruolo può essere restituito nel ruolo di provenienza, prima della scadenza del termine, a domanda ovvero d'ufficio, per gravi e documentate ragioni, con deliberazione del consiglio di amministrazione da adottarsi su proposta del direttore. Al momento del rientro il personale può scegliere tra le sedi disponibili.

4. Il servizio prestato presso gli I.R.R.E. è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

5. Gli I.R.R.E., per la realizzazione di specifici progetti cui non possono fare fronte con personale in servizio, possono stipulare con esperti contratti di prestazione d'opera. Gli oneri per tali contratti sono a carico delle risorse destinate ai progetti medesimi.

Art. 11.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie sono costituite da:

a) il contributo assegnato dall'amministrazione della pubblica istruzione, determinato annualmente, comprensivo di un contributo generale e di contributi finalizzati al finanziamento di specifici progetti;

b) eventuali erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;

c) eventuali proventi derivanti dalla gestione delle attività.

Art. 12.

Vigilanza

1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attività svolta dall'I.R.R.E., sono trasmessi al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale per l'approvazione, nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

2. I suddetti documenti contabili si intendono approvati ove il dirigente di cui al comma 1 non formuli rilievi entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.

Art. 13.

I.R.R.E. del Friuli-Venezia Giulia

1. Nell'ambito dell'I.R.R.E. del Friuli-Venezia Giulia, con il regolamento di cui all'articolo 8, è istituito, senza ulteriori oneri, un apposito ufficio con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena.

Art. 14.

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, qualora all'atto della designazione dei membri del consiglio di amministrazione, il consiglio scolastico regionale non sia ancora costituito, le designazioni di competenza di quest'ultimo organo sono effettuate, rispettivamente, dal dirigente dell'Ufficio scolastico Regionale e dalla Regione.

2. Tutto il personale comandato presso il corrispondente Istituto regionale di ricerca sperimentazione e aggiornamento educativo, di seguito denominato I.R.R.S.A.E., alla data di entrata in vigore del presente regolamento è confermato fino all'espletamento della prima selezione da indire, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, entro centottanta giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'I.R.R.E. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, può partecipare alla prima selezione anche il personale amministrativo non appartenente al comparto scuola comandato in servizio presso l'I.R.R.S.A.E. alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Fino alla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 8, continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili e di controllo previste dal vigente ordinamento. Sono consentite le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte al periodo transitorio.

4. Il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori di ciascun I.R.R.S.A.E. restano in carica fino all'insediamento rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei ciascun I.R.R.E., che deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il segretario di ciascun I.R.R.S.A.E. resta in carica fino all'assunzione dell'incarico da parte del direttore dell'I.R.R.E., che deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui sono individuati i criteri per il conferimento del relativo incarico. Tale deliberazione deve essere approvata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal suo insediamento.

5. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli I.R.R.E. è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Resta fermo per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il disposto di cui all'articolo 21, comma 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

7. L'attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 15.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni relative agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi contenute negli articoli da 287 a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, il *Guardasigilli*: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 333

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti). — Omissis.*

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extra-scolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto delle istituzioni scolastiche autonome.».

— Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 76 *(Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi).* — 1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali, con personalità giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello sub-regionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative.

2. Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie formative.

3. L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE è definita dall'apposito regolamento di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi con l'amministrazione regionale. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si vedano le note al preambolo.

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 6 *(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo).* — 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;

b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;

c) l'innovazione metodologica e disciplinare;

d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;

e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;

f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;

g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'art. 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'art. 11.

3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:

«Art. 11 *(Iniziative finalizzate all'innovazione).* — 1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti educativi, di una o più regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'art. 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'art. 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.

5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'art. 278, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 1 *(Princìpi generali del controllo interno).* — 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

Omissis;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).».

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico).* —1. L'attività di valutaziobe e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione). — Omissis.*

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.».

Nota all'art. 7:

— Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si veda nella nota all'art. 4.

Nota all'art. 8:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, reca: «Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 2 *(Delibere di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo).* — 1. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo degli enti pubblici non economici, qualora siano sottoposte ad approvazione del Ministero vigilante, ai sensi della normativa vigente, sono trasmesse, entro dieci giorni dalla data delle delibere stesse, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

Nota all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amininistrativa):

«20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui il presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.».

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo degli articoli da 287 a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«Art. 287 *(Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi).* — 1. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, hanno personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

2. Gli istituti hanno il compito di:

a) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;

b) condurre studi e ricerche in campo educativo;

c) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione a cui collaborino più istituzioni scolastiche;

d) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;

e) nel fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale.».

3. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 2 gli istituti si avvalgono in via prioritaria della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altra regione.

Art. 288 *(Articolazione interna degli istituti regionali)*. — 1. Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola media, per la scuola secondaria superiore e per l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attività di aggiornamento. La sezione dell'istruzione artistica e competente anche per i licei artistici e gli istituti d'arte.

2. Le sezioni operano unitariamente per materie e attività di interesse comune.».

Art. 289 *(Organi degli istituti regionali)*. — 1. Ciascun istituto è retto da un consiglio direttivo formato da esperti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da quindici membri dei quali:

a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte dei consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale;

b) tre rappresentanti designati dall'ente regione, di cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale;

c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;

d) quattro scelti dal Ministro della pubblica istruzione su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione.

2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 294.

4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

5. Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei propri membri i responsabili delle sezioni di cui all'art. 288.

6. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto e delibera circa il suo ordinamento interno.

7. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto.

8. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

9. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 290 *(Centro europeo dell'educazione)*. — 1. Il Centro europeo dell'educazione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Frascati, villa Falconieri, ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

2. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione della documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare riguardo a quelli della Comunità europea e sull'attività in campo educativo delle organizzazioni internazionali.

4. In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a studi e ricerche:

a) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi;

b) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti tra formazione e occupazione;

c) sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione;

d) sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente;

e) sull'impiego delle tecnologie educative.

Art. 291 *(Organi del Centro europeo dell'educazione)*. — 1. Il Centro europeo dell'educazione è retto da un consiglio direttivo formato da esperti, che è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:

a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche;

c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione.

2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui all'art. 294.

4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

5. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altro provvedimento occorrente per il funzionamento del Centro e delibera circa il suo ordinamento interno.

6. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro.

7. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

8. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 292 *(Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica)*. — 1. La biblioteca di documentazione pedagogica, istituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Firenze, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.

2. La biblioteca svolge le seguenti attività:

a) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo dell'educazione;

b) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola.

3. La biblioteca è retta da un consiglio direttivo formato da esperti, che è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:

a) cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell'educazione;

b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;

c) uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione su due nominativi proposti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

d) due docenti universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri.

4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

5. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica di cui all'art. 294 oltre a svolgere le funzioni proprie del segretario, sovrintende al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.

6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

7. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo ordinamento interno.

8. Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca.

9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

10. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 293 *(Conferenza dei presidenti)*. — 1. I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero della pubblica istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al fine di coordinare e di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli istituti.

2. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno da ogni consiglio direttivo delle predette istituzioni.

3. La conferenza è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato.

4. Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati delle attività di comune interesse svolte dagli istituti.

Art. 294 *(Personale degli istituti)*. — 1. Il Ministro della pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti regionali, del Centro europeo della educazione e il direttore della Biblioteca di documentazione pedagogica scegliendolo tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica, anche a riposo.

2. A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli del personale della scuola, anche universitario, e a quelli del personale amministrativo, in numero adeguato alle accertate esigenze dell'ente e sulla base dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente.

3. L'assegnazione è disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i consigli direttivi delle istituzioni interessate.

4. Il comando del personale presso le istituzioni di cui al comma 2 ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. In attesa dell'organica riforma delle predette istituzioni il comando può essere ulteriormente rinnovato di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa motivata richiesta del consiglio direttivo.

5. Il servizio prestato in posizione di comando presso dette istituzioni è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto, nella scuola.

6. Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai diversi ruoli e la distribuzione dei posti presso gli enti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione con spese a carico dei propri bilanci.

8. Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 295 *(Finanziamenti)*. — 1. Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attività:

a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione;

b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;

c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;

d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate.

2. L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera *a)* è determinato annualmente.».

01G0246

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 1ª seduta pubblica, per mercoledì 30 maggio 2001, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

I. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio.

II. Votazione per l'elezione del Presidente.

01A5683

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata, in 1ª seduta pubblica, per mercoledì 30 maggio 2001, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza.
2. Costituzione della Giunta delle elezioni provvisoria e proclamazione di deputati subentranti.
3. Elezione del Presidente.

01A5735

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerva e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cerva (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerva (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Franco Maria De Rose è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 maggio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cerva (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 aprile 2001, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 916/Gab del 20 aprile 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerva (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Franco Maria De Rose.

Roma, 7 maggio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A5539

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Corbara e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Corbara (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corbara (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Giulio Scarabino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 maggio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Corbara (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 11 aprile 2001, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1978.13.4/Gab, del 17 aprile 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corbara (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Giulio Scarabino.

Roma, 7 maggio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A5540

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2000.

Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 22 novembre 1989, n. 273), come modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 12 giugno 1993, n. 136), che determina i criteri per la fruizione di prestazioni sanitarie in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero, qualora le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione non possano essere erogate adeguatamente o tempestivamente dalle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che — nel caso dei soggetti portatori di handicap cui siano state concesse le deroghe previste dall'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 novembre 1989 — ammette il rimborso delle spese di soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore, in alberghi o strutture collegate con il centro di altissima specializzazione ove si siano recati, sulla base di criteri fissati con apposito atto di indirizzo e coordinamento nel quale sono disciplinate anche le modalità di corresponsione di acconti alle famiglie;

Visti gli articoli 6 e 7 del citato decreto 3 novembre 1989, che stabiliscono i limiti del rimborso della spesa sanitaria sostenuta e prevedono l'erogazione di un ulteriore concorso alla spesa, qualora le spese a carico dell'assistito siano particolarmente elevate in relazione al reddito complessivo del suo nucleo familiare;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *d),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8, commi 1 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visti il regolamento CEE del 14 giugno 1971, n. 1408, e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo all'art. 22, paragrafo 1, lettera *c),* punto *i),* in cui è previsto il trasferimento per cura in uno Stato membro dell'Unione europea, e le analoghe disposizioni previste dai vigenti accordi internazionali, che disciplinano l'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime di reciprocità;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 10 dicembre 1998, n. 288, supplemento ordinario), recante «Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000», con particolare riguardo al quinto obiettivo nella parte inerente alla riabilitazione dei disabili, e le «linee-guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione», di cui al provvedimento 7 maggio 1998 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 30 maggio 1998, n. 124);

Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, relativo alla «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni», con particolare riguardo all'art. 5, ove è previsto il diritto all'esenzione dalla partecipazione ai costi delle prestazioni in relazione a particolari condizioni di malattia, tenendo conto della gravità clinica, del grado di invalidità conseguente e dell'onere economico del relativo trattamento;

Considerate le nuove attribuzioni delle regioni e delle province autonome e le conseguenti innovazioni procedurali, determinate dalle modifiche apportate all'art. 7 del citato decreto 3 novembre 1989 dal già richiamato decreto 13 maggio 1993, per quanto concerne, rispettivamente, il ricovero in centri esteri di altissima specializzazione in regime di assistenza sanitaria indiretta ed il ricovero presso strutture sanitarie comunitarie e di altri Paesi con i quali vigono, in materia, accordi bilaterali;

Considerata l'esigenza, altresì, ai sensi del citato art. 11, comma 2, della legge n. 104 del 1992, di definire anche le modalità della corresponsione di acconti agli assistiti portatori di handicap, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, commi 13 e 14, del decreto ministeriale 3 novembre 1989;

Ritenuta la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 104 del 1992, i criteri in base ai quali deve provvedersi al rimborso delle spese di soggiorno collegate alle prestazioni di altissima specializzazione fruite all'estero, debitamente autorizzate a norma del decreto ministeriale 3 novembre 1989, indicando altresì le specifiche modalità per la correspon-

sione, a favore dei soggetti portatori di handicap, di acconti sul prevedibile rimborso loro spettante ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto ministeriale;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 12 ottobre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 novembre 2000;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la solidarietà sociale;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento

1. È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento, che sarà trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.

Art. 2.

Soggetti aventi diritto

1. Nei confronti dei soggetti portatori di handicap, individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure per la neuroriabilitazione, le spese per il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore, in alberghi o strutture collegate con il centro di altissima specializzazione all'estero, sono equiparate a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 11 della predetta legge n. 104 del 1992, alla degenza ospedaliera, qualora non sia prevista l'ospedalizzazione in costanza di ricovero per tutta la durata degli interventi autorizzati, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, così come modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993, o per i quali sia stato emesso, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria in forma diretta, il modello E112 previsto dall'art. 22, paragrafo 1, lettera *c)*, punto *i)*, del regolamento CEE 14 giugno 1971, n. 1408. In caso di ospedalizzazione, in costanza di ricovero, possono essere riconosciute le spese di soggiorno dell'accompagnatore solo dietro dichiarazione, da parte della stessa struttura ospedaliera, attestante la necessità della presenza dell'accompagnatore durante la degenza.

2. Le spese di soggiorno di cui al comma 1, unitamente a tutte le altre spese che restano a carico dell'assistito, una volta definito il rimborso previsto dall'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, così come modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993, sono riconosciute in sede di erogazione del concorso alla spesa disciplinato dall'art. 7, commi 3 e 4, dallo stesso decreto.

3. La trasmissione della documentazione, indicata dall'art. 6, comma 2, del decreto 3 novembre 1989, deve essere inoltrata con domanda, a firma del titolare del nucleo familiare di appartenenza del disabile, da presentare tramite il centro regionale di riferimento, all'unità sanitaria locale d'iscrizione, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'ultima spesa riferentesi alle prestazioni autorizzate, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvo casi di forza maggiore.

4. È fatto salvo quanto eventualmente disposto in modo più favorevole dalle singole regioni in applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993.

Art. 3.

Concorso alla spesa

1. Le regioni e le province autonome, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, riconoscono il concorso alle spese di cura all'estero ai soggetti indicati nello stesso art. 2, attenendosi, con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, in ordine alle modalità di calcolo della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza, ai seguenti criteri:

a) un concorso pari al 100 per cento della spesa rimasta a carico, qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore a 62 milioni;

b) un concorso pari all'80 per cento della spesa rimasta a carico, qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore a 100 milioni;

c) un concorso pari all'80 per cento delle spese di soggiorno, così come individuate dall'art. 2, comma 1, qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia superiore a 100 milioni.

2. Il soggetto avente diritto al rimborso nei limiti indicati nel precedente comma 1, punto 2, può chiedere, entro i quattro mesi successivi alla fine dell'anno civile nel corso del quale sono state sostenute le spese di cura all'estero, la rideterminazione della misura percentuale, riconosciuta ai fini dell'erogazione del concorso alla spesa, qualora gli oneri complessivamente sostenuti nel corso dello stesso anno e rimasti a suo carico superino un terzo dell'ISEE. In tal caso l'unità sanitaria locale provvede all'erogione del rimborso nella misura del 95 per cento della spesa.

Art. 4.

Corresponsione degli acconti

1. Per i soggetti portatori di handicap, di cui all'art. 2, l'unità sanitaria locale corrisponde, a richiesta dell'assistito, gli acconti, previsti dall'art. 6, comma 13 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, e successive modificazioni, computando nell'ambito della spesa sanitaria presumibile anche le spese di soggiorno, così come individuate dall'art. 2, ed attenendosi ai seguenti criteri:

a) nella misura del 90 per cento, qualora sia prevista l'erogazione del concorso alla spesa di cui all'art. 3, comma 1, punto 1. Tale percentuale è elevata al 100 per cento nel caso di soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di indigenza;

b) nella misura del 70 per cento, qualora sia prevista l'erogazione del concorso alla spesa di cui all'art. 3, comma 1, punto 2.

2. Per i soggetti portatori di handicap di cui all'art. 2, che usufruiscono di assistenza sanitaria in forma diretta, tramite modello E112, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, lettera *c)*, punto *i)*, del regolamento CEE

n. 1408/71, l'unità sanitaria locale corrisponde, a richiesta dell'assistito, acconti sulla prevedibile spesa con i limiti e le modalità previste al comma 1.

3. Gli acconti previsti nei commi 1 e 2 devono essere erogati prima del trasferimento all'estero dell'infermo, tenendo conto dei tempi di versamento del deposito cauzionale alla struttura sanitaria o del pagamento delle singole fatture di spesa.

Art. 5.

Autorizzazione al trasferimento

1. Il centro regionale di riferimento, qualora ritenga che le prestazioni sanitarie richieste, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, possano essere effettuate in Italia, in una struttura accreditata, pubblica o privata, deve indicare espressamente il luogo di cura adeguato al programma terapeutico, nel rispetto dei tempi di attesa per l'erogazione della prestazione, indicati dal decreto ministeriale 24 gennaio 1990, e successive modificazioni ed integrazioni; in ogni caso tale comunicazione deve essere inviata all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

2. Nei confronti dei soggetti portatori di handicap, individuati nel precedente art. 2, il centro regionale di riferimento, ai fini dell'accertamento dell'idoneità del luogo di cura, deve tenere in considerazione le lineeguida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione, di cui al provvedimento 7 maggio 1998 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Per i soggetti portatori di handicap, individuati dall'art. 2, non è richiesta, in caso di proseguimento di cure riabilitative in centri di altissima specializzazione all'estero, purché l'intervallo di tempo tra due cicli di cura non sia superiore ad un anno, la presentazione sia della proposta motivata del medico specialista sia dell'ulteriore documentazione, prescritte dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989. In tali casi la domanda, prevista dal suddetto art. 4 del decreto 3 novembre 1989, deve essere inoltrata direttamente al centro regionale di riferimento corredata dalla proposta del medico di famiglia, qualora l'assistito sia rientrato nel territorio nazionale, o dalla richiesta motivata della struttura sanitaria estera, qualora le cure di riabilitazione siano ancora in corso presso la stessa struttura. Il centro regionale di riferimento emana il provvedimento di competenza, relativo all'erogazione della prestazione richiesta, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.

4. La mancata emanazione da parte del centro regionale di riferimento del provvedimento previsto dai commi 1 e 3, entro i termini indicati, dà luogo alla formazione del silenzio-assenso.

Art. 6.

Decorrenza dei benefici

1. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della minorazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge citata legge n. 104 del 1992, in data successiva al trasferimento per cure all'estero, purché la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento sia stata presentata prima dell'autorizzazione al trasferimento stesso.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle domande di rimborso presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 3 novembre 1989, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano state definite, in sede di erogazione del concorso di cui all'art. 7 del suddetto decreto, senza tenere conto delle spese di soggiorno o che abbiano beneficiato di disposizioni regionali in materia di rimborso di spese di soggiorno in misura inferiore ai limiti previsti dall'art. 3 del presente decreto. A tal fine i diretti interessati debbono presentare domanda di ulteriore concorso alla spesa entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli assistiti portatori di handicap, di cui all'art. 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992, possono presentare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per ottenere il rimborso delle spese, secondo le norme di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1989, così come integrate dal presente decreto, per le prestazioni fruite a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 104 del 1992.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 8.

Efficacia temporale

1. Il presente atto di indirizzo e coordinamento è valido fino all'entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di integrazione sociosanitaria ai sensi dell'art. 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Roma, 1° dicembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2001
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 382

01A5476

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2001.

Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, concernente il trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti;

Visti l'art. 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, contenente l'indicazione delle risorse per far fronte al contributo del datore di lavoro al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e l'art. 78, comma 33, della citata legge n. 388 del 2000, che fa salvi gli effetti prodotti dall'art. 3 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, riguardante le risorse per l'anno 2000, da destinare al funzionamento e al finanziamento dei predetti fondi;

Visti l'art. 74, comma 2, della citata legge n. 388 del 2000, e l'art. 3 del citato decreto-legge n. 346 del 2000, i quali prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di versamento ai fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle complessive risorse assegnate;

Visto l'art. 74, comma 3, della citata legge n. 388 del 2000, riguardante la quota di trattamento di fine rapporto da destinare ai fondi pensione per il personale che ha esercitato l'opzione;

Visto che, a seguito dell'accordo quadro sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999, le parti interessate stanno procedendo alla stipula di accordi per l'istituzione dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e che pertanto occorre procedere tempestivamente alla definizione delle modalità di versamento ai fondi stessi delle risorse trasferite all'INPDAP;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il due per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota è definita dalle parti istitutive con apposito accordo. La quota del trattamento di fine rapporto destinata in fase di prima attuazione e quella successivamente definita sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole «di entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio» sono state sostituite dalle seguenti «del 31 dicembre 2000»;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. L'INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione tenendo conto di criteri proporzionali. A tale scopo sono presi a riferimento rispettivamente il trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (convenzionalmente calcolato in base all'intero stipendio tabellare, all'intera indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità) e la consistenza del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000.

3-*bis*. In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.

3-*ter*. Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'INPDAP utilizza, con gli stessi criteri di riparto di cui al comma 1, le somme assegnate per l'anno 2000 in base all'art. 3 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346.

3-*quater*. L'erogazione ai fondi gestori di previdenza complementare delle risorse a ciascuno di essi assegnata in base ai criteri di riparto di cui ai commi 3 e 3-*ter* del presente decreto è versata dall'INPDAP nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al singolo fondo. In sede di prima attuazione, le spese per le procedure di costituzione dei fondi gestori di previdenza complementare nonché gli oneri della gestione amministrativa dei primi dodici mesi di esercizio dei fondi stessi sono coperti dall'INPDAP, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-*ter*.

3-*quinquies*. Le complessive risorse trasferite all'INPDAP sono successivamente versate ai singoli fondi gestori nel pieno rispetto delle precedenti disposizioni e degli accordi istitutivi dei fondi stessi.

3-*sexies*. Allo scopo di incentivare l'avvio dei predetti fondi, le risorse disponibili a carico del bilancio dello Stato sono utilizzabili, con i medesimi criteri di riparto sopra definiti, per erogare una quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3. Nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno associati nel corso del primo anno di operatività di ciascuno dei fondi di previdenza complementare, tale quota aggiuntiva sarà erogata per soli dodici mesi e stabilita fino alla misura del contributo del datore di lavoro. Per coloro che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività di ciascuno dei fondi di previdenza complementare sarà invece attribuita sempre per una durata di soli dodici mesi, sempre nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, una quota che non potrà superare il cinquanta per cento del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive del contributo del datore di lavoro, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3, sono attribuite *una tantum* e pertanto non potranno avere carattere di periodicità»;

d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole «di cui al comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi»;

e) al comma 6, sono soppresse le parole «non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi».

Roma, 2 marzo 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 189

01A5456

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

ATTO DI INDIRIZZO 22 maggio 2001.

Fondazioni bancarie.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visti in particolare l'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 153, che attribuisce la vigilanza sulle fondazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e l'art. 10, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 153, che dispone che la vigilanza sulle fondazioni ha per scopo, tra l'altro, la sana e prudente gestione delle fondazioni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti;

Visto in particolare l'art. 10, comma 3, lettera *e)* del citato decreto legislativo n. 153 che attribuisce all'autorità di vigilanza sulle fondazioni il potere di emanare, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, i requisiti di onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, lettera *g)* del citato decreto legislativo n. 153 che dispone che gli statuti delle fondazioni debbono prevedere, tra l'altro, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera *e)* del medesimo decreto legislativo n. 153, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo, requisiti di onorabilità, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della società bancaria conferitaria ovvero a incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interessi e assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 agosto 1999, in materia di adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni della legge n. 461 del 1998 e del decreto legislativo n. 153 del 1999;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 20 aprile 1994, recante disposizioni concernenti gli esponenti degli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tese a salvaguardare il prestigio e l'operatività degli enti stessi;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ed in particolare gli articoli 19 e 22 che disciplinano le partecipazioni rilevanti nel capitale delle banche;

Considerato che, dopo l'adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni di legge e al citato atto di indirizzo del 5 agosto 1999, e in base ad una valutazione della complessiva situazione risultante, nonché dei casi concreti esaminati dall'autorità di vigilanza, è necessario aggiornare e puntualizzare il contenuto dell'atto di indirizzo in tema di incompatibilità e requisiti di onorabilità, al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle fondazioni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti, nonché di evitare conflitti di interessi e assicurare l'indipendenza e la trasparenza delle decisioni delle fondazioni;

Sentita l'Associazione fra le casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;

EMANA
il seguente atto di indirizzo:

1. *Definizioni.*

1.1. Nel presente atto di indirizzo le espressioni e i termini adoperati hanno il significato indicato nel decreto legislativo n. 153 del 1999.

1.2. Per «partecipazione rilevante» si intende una partecipazione nella misura e secondo le modalità indicate dagli articoli 19 e 22 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

2. *Incompatibilità.*

2.1. Coloro i quali abbiano fatto parte degli organi decisionali che hanno concorso alla designazione di membri in carica degli organi delle fondazioni non possono ricoprire funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le stesse fondazioni, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione della carica nel detto organo decisionale.

2.2. Qualora una fondazione, o la società bancaria conferitaria, detenga il controllo, o una partecipazione rilevante, della società bancaria conferitaria o di altra banca, coloro i quali svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso dette società o banche, né presso le società controllate da dette società o banche o delle quali queste detengano una partecipazione rilevante.

3. *Requisiti di onorabilità.*

3.1. Coloro i quali ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso fondazioni che siano sottoposti ad indagini preliminari, ovvero abbiano assunto la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale, devono, senza ritardo, informarne l'organo di appartenenza o, nel caso di coloro che esercitano funzioni di direzione, l'organo amministrativo. Nelle more delle valutazioni di cui al punto 3.2, i soggetti interessati provvedono ad autosospendersi dalle funzioni ove ricorrano i casi previsti dal citato art. 60, purché, nel caso di richiesta, sia stato emesso il relativo provvedimento, e si tratti di reati dolosi, ovvero siano state applicate misure cautelari personali. La fondazione informa l'autorità di vigilanza delle informative ricevute e delle decisioni di autosospensione.

3.2. L'organo della fondazione che riceve l'informativa di cui al punto 3.1, valutate tutte le informazioni disponibili, nel rispetto dei diritti di riservatezza del soggetto interessato, assume le decisioni più idonee per la salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della fondazione, inclusa la sospensione dalle funzioni del soggetto stesso. Ogni decisione assunta deve essere motivata e comunicata all'autorità di vigilanza.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2001

Il Ministro: VISCO

01A5682

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 maggio 2001.

Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m^3, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994, concernente «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m^3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg», e in particolare il titolo XV, paragrafo 15.2.1;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente «Attuazione della direttiva 98/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 agosto 2000 concernente «Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, concernente «Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante»;

Ritenuto in considerazione delle accertate difficoltà, da parte dei gestori degli stabilimenti soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di rispettare il termine di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994 di dover estendere le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001 anche alle opere di adeguamento dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi con capacità superiore ai 5 m^3 situati all'interno di stabilimenti a rischio di incidente e già esistenti alla data del presente decreto;

Decreta:

Alle opere di adeguamento, previste dal predetto decreto del 13 ottobre 1994, dei depositi di G.P.L., situati all'interno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si applicano le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001.

I gestori degli stabilimenti devono presentare il programma delle opere di adeguamento entro il termine di cui al predetto decreto 13 ottobre 1994, titolo XV, paragrafo 15.2.1, e completare le opere medesime entro un anno dallo stesso termine, senza possibilità di deroghe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2001

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
LETTA

01A5583

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 6 marzo 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Danatrol», a base di danazolo, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993 recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,» con particolare riferimento all' art. 36 comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, serie generale n. 89; recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/1998);

Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Danatrol, a base di danazolo, della Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezioni di seguito specificate: 30 capsule 200 mg, A.I.C. n. 025021054, e 30 capsule 50 mg, A.I.C. n. 025021066, risulta classificata in classe B);

Vista la domanda del 16 ottobre 2000, con cui la Sanofi-Synthelabo S.p.a. ha chiesto la riclassificazione in classe A) della specialità medicinale denominata Danatrol, proponendo l'attribuzione dei seguenti prezzi:

confezione 30 capsule 200 mg, A.I.C. n. 025021054, prezzo al pubblico L. 54.800;

confezione 30 capsule 50 mg, A.I.C. n. 025021066 prezzo al pubblico L. 12.300;

Vista la propria deliberazione, adottata nella seduta del 21 novembre 2000, per la specialità medicinale Danatrol;

Vista la nota prot. 800/Uff.XI/Cipe/3501 del 28 dicembre 2000, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale Danatrol nelle confezioni sopra citate;

Vista la nota prot. n. 0004120 del 31 gennaio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E. ha comunicato i sotto descritti prezzi al pubblico della specialità medicinale denominata Danatrol, aggiornati al 31 gennaio 2001, in ottemperanza all'art. 85, comma 13, della legge 388 del 23 dicembre 2000, (legge finanziaria 2001);

confezione 30 capsule 200 mg, A.I.C. n. 025021054, prezzo al pubblico L. 51.900;

confezione 30 capsule 50 mg, A.I.C. n. 025021066, prezzo al pubblico L. 11.700.

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata DANATROL, a base di danazolo, della Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezioni di seguito specificate: 30 capsule 200 mg, A.I.C. n. 025021054, e 30 capsule 50 mg, A.I.C. n. 025021066, è classificata in classe A), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico, rispettivamente di L. 51.900, I.V.A. compresa, e di L. 11.700, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 246

01A5444

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 marzo 2001.

Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante: «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»;

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che raggruppano le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nelle seguenti fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica», «professioni sanitarie riabilitative», «professioni tecnico-sanitarie» e «professioni tecniche della prevenzione»;

Visto l'art. 6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate successivamente, in una delle predette fattispecie;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 5 febbraio 2001;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica» sono incluse le seguenti figure professionali:

a) infermiere;

b) ostetrica/o;

c) infermiere pediatrico.

Art. 3.

Nella fattispecie: «professioni sanitarie riabilitative» sono incluse le seguenti figure professionali:

a) podologo;

b) fisioterapista;

c) logopedista;

d) ortottista - assistente di oftalmologia;

e) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;

g) terapista occupazionale;

h) educatore professionale.

Art. 4.

1. Nella fattispecie: «Professioni tecnico sanitarie» articolata in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:

1.1 area tecnico - diagnostica:

a) tecnico audiometrista;

b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;

c) tecnico sanitario di radiologia medica;

d) tecnico di neurofisiopatologia.

1.2 area tecnico - assistenziale:

a) tecnico ortopedico;

b) tecnico audioprotesista;

c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

d) igienista dentale;

e) dietista.

Art. 5.

Nella fattispecie: «professioni tecniche della prevenzione» sono incluse le seguenti figure professionali:

a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

b) assistente sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2001

Il Ministro della sanità
VERONESI

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

01A5586

DECRETO 23 aprile 2001.

Assegnazione del numero di identificazione nazionale alla specialità medicinale per uso veterinario «Dicural» 15-50-100-150 mg compresse rivestite, autorizzato con procedura centralizzata europea.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO XI DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 22 luglio 1993 (CEE) n. 2309/93 che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2000) 718 del 16 marzo 2000 ed i relativi allegati, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dicural» compresse rivestite della ditta Fort Dodge Animal Health Holland-C.J. Van Houtenlaan 36-1381 CP Weesp-Olanda, rilasciata secondo la procedura europea centralizzata;

Ritenuto necessario attribuire alla specialità medicinale per uso veterinario di cui trattasi un numero nazionale di identificazione, nonché precisare il regime di dispensazione per la vendita in Italia del medicinale veterinano in questione;

Decreta:

Art. 1.

Al medicinale per uso veterinario DICURAL compresse rivestite già inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

«Dicural» 15 mg compresse rivestite (1 blister da 10) - EU/2/97/003/004;

«Dicural» 15 mg compresse rivestite (2 blister da 10) - EU/2/97/003/005;

«Dicural» 15 mg compresse rivestite (10 blister da 10) - EU/2/97/003/006;

«Dicural» 50 mg compresse rivestite (1 blister da 10) - EU/2/97/003/007;

«Dicural» 50 mg compresse rivestite (2 blister da 10) - EU/2/97/003/008;

«Dicural» 50 mg compresse rivestite (10 blister da 10) - EU/2/97/003/009;

«Dicural» 100 mg compresse rivestite (1 blister da 10) - EU/2/97/003/010;

«Dicural» 100 mg compresse rivestite (2 blister da 10) - EU/2/97/003/011;

«Dicural» 100 mg compresse rivestite (10 blister da 10) - EU/2/97/003/012;

«Dicural» 150 mg compresse rivestite (1 blister da 10) - EU/2/97/003/013;

«Dicural» 150 mg compresse rivestite (2 blister da 10) - EU/2/97/003/014;

«Dicural» 150 mg compresse rivestite (10 blister da 10) - EU/2/97/003/015.

vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionali:

«Dicural» 15 mg compresse rivestite (1 blister da 10) - 103015018;

«Dicural» 15 mg compresse rivestite (2 blister da 10) - 103015020;

«Dicural» 15 mg compresse rivestite (10 blister da 10) - 103015032;

«Dicural» 50 mg compresse rivestite (1 blister da 10) - 103015044;

«Dicural» 50 mg compresse rivestite (2 blister da 10) - 103015057;

«Dicural» 50 mg compresse rivestite (10 blister da 10) - 103015069;

«Dicural» 100 mg compresse rivestite (1 blister da 10) - 103015071;

«Dicural» 100 mg compresse rivestite (2 blister da 10) - 103015083;

«Dicural» 100 mg compresse rivestite (10 blister da 10) - 103015095;

«Dicural» 150 mg compresse rivestite (1 blister da 10) 103015107;

«Dicural» 150 mg compresse rivestite (2 blister da 10) 103015119;

«Dicural» 150 mg compresse rivestite (10 blister da 10) - 103015121.

Art. 2.

La vendita del medicinale per uso veterinario di cui trattasi potrà essere effettuata dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Art. 3.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria.

Art. 4.

Il presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 23 aprile 2001

Il dirigente: FERRI

01A5541

DECRETO 23 aprile 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Galasan».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Galasan» (amminosidina) pomata antimastitica;

Considerato che il medicinale in questione è esclusivamente destinato alle bovine in relazione alla via di somministrazione (pomata antimastitica);

Considerato altresì che il principio attivo amminosidina (paromomicina) è inserito nell'allegato I al regolamento 2377/90 CE con esplicito divieto di utilizzo negli animali produttori di latte destinato al consumo umano;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario di che trattasi, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 119/1992 e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa, per le motivazioni richiamate nelle premesse, l'autorizzazzione all'immissione in commercio del medicinale veterinario GALASAN pomata antimastitica, in tutte le sue confezioni:

4 tubi siringa - A.I.C. n. 100042011;

12 tubi siringa - A.I.C. n. 100042023.

Ditta VETEM S.p.a. - sede legale in Porto Empedocle (Agrigento) lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale 01988770150.

Art. 2.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità medicinale per uso veterinario è fissato entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta interessata.

Roma, 23 aprile 2001

Il direttore generale: MARABELLI

01A5585

DECRETO 27 aprile 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fisostigmina salicilato».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Preso atto che la specialità medicinale, indicata nella parte dispositiva nel presente decreto, risulta autorizzata da questa amministrazione all'immissione in commercio;

Vista la comunicazione del 23 gennaio 2001 della ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale: FISOSTIGMINA SALICILATO.

Confezione: 1 mg/1 ml - 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 031941 014.

Confezione: 1 mg/1 ml - 2 fiale 1 ml - A.I.C. n. 031941 026.

Confezione: 1 mg/1 ml - 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 031941 038.

Confezione: 1 mg/1 ml - 4 fiale 1 ml - A.I.C. n. 031941 040.

Confezione: 1 mg/1 ml - 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 031941 053.

Confezione: 1 mg/1 ml - 6 fiale 1 ml - A.I.C. n. 031941 065.

Confezione: 1 mg/1 ml - 7 fiale 1 ml - A.I.C. n. 031941 077.

Confezione: 1 mg/1 ml - 8 fiale 1 ml - A.I.C. n. 031941 089.

Confezione: 1 mg/1 ml - 9 fiale 1 ml - A.I.C. n. 031941 091.

Confezione: 1 mg/1 ml - 10 fiale 1 ml - A.I.C. n. 031941 103.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 aprile 2001

Il dirigente: GUARINO

01A5587

DECRETO 30 aprile 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lisomucil».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 12 aprile 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Sanofi Synthelabo Otc S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 12 aprile 2001, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

LISOMUCIL «bambini sciroppo» flacone 125 ml 2% sciroppo senza zucchero 2% - A.I.C. n. 023185109 ditta Sanofi Synthelabo Otc S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 30 aprile 2001

Il dirigente: GUARINO

01A5588

DECRETO 8 maggio 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Padova ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, in data 15 dicembre 2000, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 13 marzo 2001 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Padova è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero;

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite presso il gruppo operatorio di cardiochirurgia «Centro Gallucci» dell'azienda ospedaliera di Padova.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

D'Amico prof. Davide, professore ordinario - direttore della prima clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;

Maffei Faccioli prof. Alvise, professore ordinario - direttore della terza clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;

Gerunda prof. Giorgio, professore associato della terza clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;

Merenda dott. Roberto, dirigente medico di primo livello della terza clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;

Neri dott. Daniele, dirigente medico di primo livello della terza clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;

Barbazza dott. Franco, dirigente medico di primo livello della terza clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;

Guglielmi prof. Maurizio, professore ordinario di chirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova;

Zanon prof. Giovanni Franco, professore associato di chirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova;

Gamba dott. Piergiorgio, ricercatore confermato di chirurgica pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova;

Bassi prof. Nicolò, professore associato della prima clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;

Tedeschi dott. Umberto, dirigente medico della prima clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;

Cillo dott. Umberto, dirigente medico della prima clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;

Ambrosino dott. Giovanni, dirigente medico della prima clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;

Boccagni dott.ssa Patrizia, dirigente medico della prima clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;

Brolese dott. Alberto, dirigente medico della prima clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova;

Zanus dott. Giacomo, dirigente medico della prima clinica chirurgica generale dell'azienda ospedaliera di Padova.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la Regione Veneto non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2001

Il dirigente: BALLACCI

01A5440

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 maggio 2001.

Nomina del commissario straordinario della società F.I.A. Forniture Industrial Accessories S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 2001, con il quale l'avv. Marcello Tajani è stato nominato commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della società Confalonieri Fratelli Di Mario S.p.a.;

Visto il decreto del tribunale di Bergamo in data 27 aprile 2001, comunicato in data 28 aprile 2001, con il quale è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla F.I.A. Forniture Industrial Accessories S.p.a., quale società collegata alla Confalonieri Fratelli Di Mario S.p.a.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 2 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del commissario straordinario nella procedura sopra citata;

Decreta:

Nella procedura di amministrazione straordinaria della F.I.A. Forniture Industrial Accessories S.p.a., con sede legale in Milano, via Fumagalli n. 10 e sede operativa in Filago (Bergamo), via Provinciale n. 2, è nominato commissario straordinario l'avv. Marcello Tajani, nato a Pagani (Salerno) il 17 ottobre 1946.

Il presente decreto è comunicato:

1) al tribunale di Bergamo;

2) alla camera di commercio di Bergamo ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

3) alla regione Lombardia;

4) al comune di Filago;

5) al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

01A5457

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 maggio 2001.

Norme attuative ed esplicative del decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n. 28T, in materia di trasporto combinato.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI

Vista la direttiva 92/106 CEE del 7 dicembre 1992 relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati fra Stati membri;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 15 febbraio 2001, n. 28T, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 92/106 del 7 dicembre 1992;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del citato decreto 15 febbraio 2001, n. 281, che prevede l'emanazione di uno specifico documento;

Decreta:

Art. 1.

Regime amministrativo

1. Gli autoveicoli destinati in via esclusiva all'effettuazione del trasporto combinato identificati da apposita dicitura sulla carta di circolazione devono essere permanentemente individuati mediante pannello inamovibile di colore blu avente le seguenti dimensioni cm 50 X 40 sul quale è impressa la lettera «c» minuscola di altezza cm 20 di colore bianco. Il pannello deve essere fissato sulla parte anteriore della cabina di guida.

Art. 2.

Documento di trasporto

1. Tutte le imprese che effettuano trasporto combinato con veicoli di cui all'art. 1 devono essere in possesso, per ogni trasporto effettuato con tali veicoli, di un documento compilato come da schema allegato al presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2001

Il capo del Dipartimento: FABRETTI LONGO

ALLEGATO 1

DOCUMENTO RELATIVO AL TRASPORTO COMBINATO
(Art. 3, comma 2, decreto ministeriale 15 maggio 2001, n. 28T)

Mittente ....
Destinatario ....
Vettore ....
Merce ....
Stazione/i ferroviaria/e di carico della merce ....
....
(timbro dell'amministrazione ferroviaria)
Stazione/i ferroviaria/e di scarico della merce ....
....
(timbro dell'amministrazione ferroviaria)
Porto/i di imbarco ....
fluviale/i ....
marittimo/i ....
....
(timbro dell'amministrazione portuale)
Porto/i di sbarco ....
fluviale/i ....
marittimo/i ....
(timbro dell'amministrazione portuale)

01A5524

DIRETTIVA 13 marzo 2001.

Direttiva concernente l'affidamento di servizi aerei per destinazioni esterne all'Unione europea.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ed in particolare l'art. 11;

Visto l'atto di indirizzo per l'affidamento di servizi aerei per destinazioni esterne all'Unione europea adottato con decreto ministeriale n. 92-T in data 7 luglio 2000;

Vista la deliberazione della Corte dei conti n. 2/2001/P in data 21 dicembre 2000, con la quale il citato decreto è stato ammesso a registrazione con esclusione del punto 6 dell'atto stesso e dell'annesso schema-tipo di convenzione, per la riconosciuta competenza in materia dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) in luogo del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Considerato che il predetto schema-tipo ha formato oggetto di parere da parte del Consiglio di Stato, sezione II, n. 2165/1999 reso nell'adunanza del 7 dicembre 1999 ed è stato approvato dalla Commissione Europea con nota n. TREN F1/UM/eh D(2000) 11606 in data 22 agosto 2000;

Considerata, altresì, l'esigenza, anche per i riflessi di politica comunitaria, di conformare l'azione amministrativa nazionale alle indicazioni della Commissione Europea in materia;

Ritenuto, pertanto di dover emanare apposita direttiva sulla applicazione dello schema-tipo di convenzione di cui sopra;

EMANA
la seguente direttiva:

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), in sede di rilascio delle concessioni per l'esercizio di servizi aerei di linea su rotte extracomunitarie, oltre a quanto stabilito con il decreto ministeriale n. 92-T in data 7 luglio 2000, è tenuto a seguire, in linea di massima, l'allegato schema-tipo di convenzione.

Roma, 13 marzo 2001

p. *Il Ministro:* DANESE

ALLEGATO

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA SULLE ROTTE INTERNAZIONALI EXTRA COMUNITARIE ED INTERCONTINENTALI.

L'anno millenovecento .... il giorno .... del mese di ....

TRA

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) d'ora in avanti denominata «Amministrazione concedente»

E

la Società .... codice fiscale ...., con sede legale in .... via ...., che d'ora in avanti sarà denominata la «Società», rappresentata come da certificato della Camera di commercio di .... in data .... allegato alla presente convenzione dal signor .... nella sua qualità di ...., domiciliato per la carica presso la sede della Società.

PRESO ATTO

a) della legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»);

b) del Regolamento CEE n. 2407/92, sul rilascio della licenze ai vettori aerei;

c) del Regolamento CEE n. 2408/92, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie;

d) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 («Principi sulla erogazione dei servizi pubblici»);

e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 recante lo schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore trasporti (carta della mobilità);

f) della legge 6 febbraio 1996, n. 52 («Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994»), art. 12 e seguenti;

g) del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 («Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile»);

h) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, recante il regolamento di attuazione dell'art. 1, commi 13 e 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione che definisce i compiti finali, nonché di indirizzo e coordinamento del Dipartimento dell'aviazione civile;

i) del decreto ministeriale 38/T del 30 marzo 1998 («Certificato di operatore aereo»);

j) della legge 24 aprile 1998, n. 128 («Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997») art. 22 e seguenti;

k) del parere del Consiglio di Stato - Sezione seconda - n. 2165/1999 reso nell'adunanza del 7 dicembre 1999;

l) del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, (Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo);

Premesso

che la citata Società .... risulta in possesso di tutti i requisiti economico-finanziari, tecnici e operativi richiesti dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie;

Ritenuto
da parte dell'Amministrazione concedente

a) che in ragione della necessità di assicurare il diritto costituzionalmente sancito alla mobilità dei cittadini, garantendo le relazioni ed il traffico aereo verso i Paesi non appartenenti all'Unione europea nell'ambito dello svolgimento dei servizi di linea concessi ed in virtù della designazione operata negli accordi internazionali di traffico, la Società ha costituito un'impresa dotata di un sistema di strutture tecniche, operative e commerciali, di risorse finanziarie e di mezzi tecnici ed organizzativi in grado di far fronte al servizio di pubblica utilità concessole;

b) che oggetto della concessione sono i servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, posta e merci, sulle rotte internazionali extracomunitarie ed intercontinentali esercite;

c) che lo sviluppo di un sistema competitivo nel quale le compagnie nazionali possano operare con efficienza, remuneratività e regolarità costituisce interesse primario per gli utenti e per l'industria del trasporto aereo nazionale, nonché per il turismo e l'economia del Paese;

d) che l'assegnazione dei diritti di traffico da parte dell'Amministrazione concedente viene effettuata, nel rispetto dei principi della libera concorrenza e con l'intento di assicurare la qualità del servizio concesso, secondo criteri non discriminatori in relazione alla capacità finanziaria, tecnico-operativa, organizzativa e commerciale dell'impresa richiedente;

e) che le determinazioni che vengono adottate nella presente Convenzione si ispirano al principio di assicurare un pronto ed efficace soddisfacimento delle esigenze di sviluppo del traffico, man mano che esse si verificheranno, un condizioni di economicità, affidabilità ed efficienza;

Tutto ciò premesso e considerato

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Premessa

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2.

Oggetto e durata della concessione

La presente Convenzione ha per oggetto i servizi di trasporto aereo di linea (passeggeri, posta e merci) sulle rotte internazionali extra comunitarie ed intercontinentali esercite.

Tutti i servizi oggetto della concessione cessano con la sua scadenza, indipendentemente dalle singole date di inizio e salvo l'obbligo della Società di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di cui sopra, alle medesime condizioni, per il tempo necessario per la stipula della nuova Convenzione.

La durata della concessione è determinata in conformità alle disposizioni di legge in materia.

Art. 3.

Facoltà nell'esercizio dei servizi

Ferma restando la sua responsabilità nei confronti dell'Amministrazione concedente, dell'utenza e dei terzi anche per i servizi forniti attraverso altri vettori, è consentito alla Società stipulare accordi operativi ed in particolare l'esercizio di servizi di linea tramite attribuzione di codici identificativi della Società a tratte di linea esercitate da altri vettori, nonché l'acquisto di spazio sui servizi di linea operati da altri vettori, conformemente alle norme comunitarie.

I predetti accordi devono essere approvati dall'Amministrazione concedente, sulla base dell'equivalenza degli standard operativi offerti dal vettore operante, e della sussistenza dei requisiti tecnico operativi, economici e organizzativi richiesti alle Società concessionarie.

Art. 4.

Cessioni e sostituzioni

È fatto divieto di cedere a terzi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente, i servizi aerei oggetto della presente Convenzione, pena la decadenza della concessione del servizio ceduto. L'Amministrazione concedente riconosce alla Società la facoltà di esercitare, in tutto o in parte, mediante Società controllate, previa verifica dell'equivalenza degli standard operativi nonché della sussistenza dei requisiti tecnico-operativi, economici e organizzativi richiesti alle Società concessionarie, ovvero utilizzando aeromobili delle stesse, servizi aerei che formano oggetto della presente concessione.

Art. 5.

Economicità della gestione

La concessione deve essere esercitata secondo principi di economicità ed efficienza, che tanto l'Amministrazione concedente quanto la Società sono tenuti a perseguire.

Perché sia garantito a tutti gli effetti il regolare efficiente svolgimento dei servizi concessi, l'Amministrazione concedente si riserva di richiedere alla Società, tutti gli elementi idonei di giudizio e questa è obbligata a fornirli entro i termini che saranno di volta in volta stabiliti dall'Amministrazione in relazione alla complessità della necessaria istruttoria.

Art. 6.

Approvazione orari

I servizi concessi devono essere espletati con continuità, regolarità, puntualità e capacità adeguate e secondo gli orari predisposti dalla Società e da essa sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione concedente almeno trenta giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 7.

Interruzione di servizi

Qualora la Società ritenga di disattivare un collegamento dovrà darne comunicazione all'Amministrazione concedente indicando il termine, non inferiore a trenta giorni, dal quale la decisione dovrà avere esecuzione, esponendone le ragioni.

L'Amministrazione concedente, qualora ritenga che il servizio non possa essere disattivato, può ordinare alla Società la continuazione dell'esercizio del collegamento ovvero, qualora assentisse alla disattivazione temporanea, dovrà indicare un congruo termine per la riattivazione.

Se il collegamento viene disattivato nonostante la messa in mora dell'Amministrazione concedente o non venga riattivato entro il termine assegnato, si verifica la decadenza del collegamento medesimo.

Art. 8.

Accordi di traffico

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, la Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione concedente, entro trenta giorni dalla conclusione, gli accordi di traffico stipulati con altre compagnie.

La Società è tenuta a trasmettere, su richiesta dell'Amministrazione concedente, testo di ogni altro accordo che comunque afferisce ai servizi in concessione.

Art. 9.

Condizioni generali di trasporto, partecipazione della Società alla I.A.T.A.

A cura della Società debbono essere esposte al pubblico le «Condizioni generali di trasporto», sia per i servizi internazionali che per i servizi interni.

Le suddette «condizioni», in due testi distinti per il trasporto passeggeri e per il trasporto merci, debbono essere predisposte dalla Società e preventivamente approvate dall'Amministrazione concedente.

È consentito alla Società di far parte della International Air Transport Association (I.A.T.A.).

Art. 10.

Tariffe dei trasporti internazionali

Le tariffe dei trasporti internazionali di persone e di cose, ancorché scaturenti dalle conferenze di consultazione tariffaria della I.A.T.A. o comunque da consultazioni intervettoriali, sia per quanto riguarda i livelli, sia per le relative modifiche, sia per le condizioni assortite, non entrano in vigore se non sono state previamente approvate dall'Amministrazione concedente che provvederà in conformità alla normativa comunitaria ed agli accordi internazionali.

Le richieste di modifica delle tariffe debbono essere corredate da apposita relazione giustificativa.

Art. 11.

Disposizioni ministeriali

La Società è obbligata ad adeguarsi alle disposizioni che, in merito ai controlli sulla efficienza degli aerei e relativi strumenti di sicurezza, sull'efficienza ed all'addestramento dei piloti, saranno emanate dall'Amministrazione concedente e dalle altre amministrazioni dello Stato, nonché dagli organi comunitari.

Art. 12.

Effettuazione dei servizi

Il trasporto delle persone e delle cose potrà essere liberamente esercitato dalla Società a suo beneficio.

La Società, in virtù della concessione dei servizi di linea di cui alla presente Convenzione, è tenuta, ai sensi dell'art. 1679 del codice civile, al trasporto delle persone e delle cose per tutti i servizi esercitati e per tutti gli scali previsti negli orari approvati dall'Amministrazione concedente, in base alle condizioni generali di cui all'art. 9 e con le sole limitazioni inerenti alla sicurezza del volo e alle restrizioni dei diritti di traffico.

La Società si impegna a servire con regolarità i collegamenti, e più in generale i mercati, oggetto della presente Convenzione.

Nell'esercizio dei servizi oggetto della concessione, la Società si attiene ai «Principi sulla erogazione dei servizi pubblici» contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, nonché alle posizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1995, in quanto applicabili e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 recante lo schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità).

Per quanto riguarda le compensazioni per il negato imbarco, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 295/91, salva l'applicazione di eventuali normative più favorevoli per il consumatore.

Art. 13.

Convenzioni di viaggio

Possono essere concessi passaggi aerei sui servizi oggetto della presente concessione, alle persone designate dall'Amiministrazione concedente, attraverso apposite convenzioni che dovranno stabilire i destinatari ed il numero dei posti.

Art. 14.

Proprietà e disponibilità degli aeromobili

Gli aeromobili potranno essere posseduti dalla Società a titolo di proprietà ovvero in base, a qualsiasi tipo di contratto di utilizzazione, in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina vigente.

In caso di sostituzione di aeromobile per urgente ed imprevista necessità (avaria, riprotezione passeggeri, ecc.), sono applicabili le disposizioni di cui alla JAR.OPS 1 Subpart B «Leasing of aerplanes at short notice».

Art. 15.

Tipo degli aeromobili

Nei servizi concessi la Società deve impiegare aeromobili di numero e di tipo adeguati alle esigenze del traffico ed alle capacità infrastrutturali degli aeroporti da utilizzare e che rispondono ai requisiti di efficienza e di sicurezza secondo quanto disposto dalle normative in vigore.

La Società è altresì tenuta a dar corso a tutte le richieste di notizie tecniche, previste dalle normative in vigore, che verranno rivolte all'Amministrazione concedente tramite gli organi tecnici istituzionalmente preposti al settore.

È in facoltà dell'Amministrazione concedente disporre accertamenti per assicurarsi dell'ottemperanza da parte della Società di quanto sopra.

Se gli aeromobili in servizio, a giudizio dei competenti organi tecnici, non danno più sufficiente affidamento di sicurezza, l'Amministrazione concedente ne dispone l'immediata cessazione dall'impiego, riservandosi di ordinare i necessari accertamenti e di prescrivere, se del caso, eventuali limiti di utilizzazione.

Art. 16.

Organizzazione tecnica-operativa - Visite di controllo

La Società è tenuta a mantenere i requisiti tecnici di idoneità prescritti dalle vigenti disposizioni nonché disporre di infrastrutture adeguate per la regolare preparazione dei voli e per la tenuta della documentazione tecnico-operativa. È in facoltà dell'Amministrazione concedente disporre visite di controllo, secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

Art. 17.

Incidenti ed avarie

La Società è tenuta a comunicare immediatamente all'Amministrazione concedente ogni incidente o avaria che comporti la sospensione di aeromobili dall'impiego facendo seguire una relazione tecnica contenente tutti gli elementi in suo possesso, atti a ricostruime le cause.

Restano ferme tutte le facoltà di competenza dell'Amministrazione concedente previste, in materia di inchiesta sugli incidenti aerei, dalle vigenti disposizioni di legge e dalle convenzioni internazionali.

Art. 18.

Rendiconti e bilanci

Al fine di consentire la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, la Società è tenuta a trasmettere all'Amministrazione concedente, per il tramite degli organi a ciò deputati, copia conforme del bilancio e dei conti annuali approvati dall'Assemblea ed a fornire ogni chiarimento richiesto entro il termine massimo di giorni trenta dalla richiesta.

Art. 19.

Statistiche

Nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di tutela della riservatezza, la Società è tenuta a fornire gli elmenti statistici relativi ai servizi gestiti richiesti dall'Amministrazione concedente, ivi comprese le speciali rilevazioni statistiche qualitative e quantitative concernenti il traffico delle proprie linee. L'Amministrazione concedente si impegna a fornire alla Società gli elementi statistici in suo possesso, sempre che non vi ostino motivi di riservatezza, nonché la collaborazione necessaria per le eventuali indagini dirette ad acquisire una migliore conoscenza del fenomeno del trasporto aereo.

Art. 20.

Requisiti finanziari e di nazionalità

Per tutta la durata della concessione, la Società è tenuta a mantenere i requisiti di idoneità finanziaria necessaria a garantire l'esercizio regolare dei servizi oggetto della presente Convenzione.

La Società deve inoltre rispondere ai requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 2, del Regolamento CEE n. 2407/92, agli articoli 776 e 751 del Codice della navigazione, come modificato dalla legge n. 128/1998, e a quelli richiesti dagli Accordi bilaterali di traffico di cui è vettore designato.

Eventuali variazioni dello statuto della Società e del capitale sociale, nonché l'assunzione di partecipazioni ad enti, società nazionali o straniere devono essere comunicate all'Amministrazione concedente onde consentire alla medesima di verificare che le indicate circostanze non siano in contrasto con la presente Convenzione.

Art. 21.

Organizzazione commerciale della Società

Ai fini della tutela dell'utenza e per il regolare svolgimento dei servizi in concessione, onde assicurare un'adeguata accessibilità all'utenza, la Società deve disporre di una idonea struttura organizzativa e commerciale, in Italia e all'estero, la cui composizione ed articolazione deve essere comunicata all'Amministrazione concedente.

Art. 22.

Assicurazioni

La Società è tenuta a stipulare le assicurazioni obbligatorie previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi e norme, anche comunitarie, in vigore.

La Società dovrà altresì provvedere, per quanto non previsto al comma precedente, alla copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all'espletamento della propria attività per danni che comunque possano derivare all'Amministrazione concedente, agli utenti ed a terzi.

Art. 23.

Complicazioni internazionali

In caso di complicazioni internazionali, di conflitti, di rivoluzioni, di sommosse e di provvedimenti sanitari nei territori ove effet-

tua i suoi servizi, la Società è tenuta a chiedere immediate istruzioni all'Amministrazione concedente o ai competenti organi del Ministero degli affari esteri.

Qualora le amministrazioni competenti stabiliscano la effettuazione o la continuazione dei servizi per fini di interesse nazionale, le stesse assumono, attraverso l'adozione di formali provvedimenti, la garanzia degli aeromobili, del personale, dei passeggeri e di ogni altra cosa relativa ai servizi medesimi per qualunque danno derivante da causa di guerra e dipendente dagli altri fatti previsti nel primo comma del presente articolo, esclusi quelli avvenuti per fatti dell'equipaggio e della Società o per inosservanza delle regole di guerra.

Il valore da rimborsare alla Società per la perdita degli aeromobili e degli altri materiali sarà stabilito in base ai prezzi vigenti al momento dell'incidente in relazione allo stato d'uso degli aeromobili e degli altri materiali. In caso di controversia sul valore da rimborsare all'impresa trova applicazione il successivo articolo.

L'eventuale svolgimento del servizio in condizioni non economiche, ove imposto dalle Amministrazioni competenti, formerà oggetto di compensazioni nell'ambito di specifici accordi tra l'Amministrazione concedente e la Società, con riferimento al quadro normativo e amministrativo che regoli la particolare situazione di emergenza.

Cessata la causa che ha dato luogo alla sospensione del servizio e se la sospensione medesima si prolunghi oltre tre mesi, è in facoltà della Società di rinunciare alla continuazione del servizio.

Art. 24.

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia derivante dal presente atto, in particolare sull'interpretazione, efficacia, validità, esecuzione o risoluzione dello stesso, sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre membri; ciascuna parte nominerà un arbitro ed il terzo membro, che fungerà da presidente del collegio, sarà scelto di comune accordo dai due arbitri così nominati. In difetto sulla nomina, di uno o più arbitri, provvederà il Presidente del tribunale di Roma ai sensi e nei termini dell'art. 810 del codice di procedura civile.

Gli arbitri applicheranno sia le regole sostanziali che procedurali del diritto italiano; in particolare, gli arbitri dovranno attenersi alla procedura di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 25.

Domicilio legale

Ai fini della presente Convenzione il domicilio legale della Società è stabilito in .... nella sede sociale.

Art. 26.

Penalità

Nel caso di inosservanza delle clausole contenute negli articoli 3, 5, 7, 8 della esente Convenzione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 27, la Società è passibile delle seguenti sanzioni, da applicarsi con provvedimento dell'autorità competente:

1) sanzione pecuniaria non inferiore a L. 40.000.000 e non superiore a L. 500.000.000;

2) sospensione da un mese ad un anno o decadenza dai servizi interessati, previa diffida, in caso di reiterate infrazioni debitamente contestate;

3) decadenza, previa diffida, dalla concessione, in caso di reiterate infrazioni debitamente contestate che pregiudichino il regolare svolgimento del complesso dei servizi concessi.

L'importo delle sanzioni di cui al punto 1) del presente articolo sarà versato sul Cap. 2618 capo VII imputato al Ministero delle finanze e avente titolo «Somme versate ai sensi dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449 da riassegnare allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e lo sviluppo degli aeroporti statali aperti al traffico civile».

Art. 27.

Decadenza dalla concessione - Risoluzione della Convenzione

Oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, l'Amministrazione concedente dichiara decaduta la concessione e risolta la Convenzione:

1) qualora la Società risulti non in possesso dei requisiti di nazionalità comunitaria;

2) qualora la Società assuma un qualsiasi servizio per conto di altro Governo senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3) quando la Società assuma verso Stati esteri impegni relativi all'esercizio dei servizi concessi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

4) quando risulti che la Società sia in stato di grave disorganizzazione o di grave dissesto tali da poter compromettere la continuità e la sicurezza dei servizi concessi;

5) quando la Società perda i prescritti requisiti finanziari, tecnici o operativi;

6) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti, nonché dalla presente Convenzione.

Art. 28.

Spese contrattuali e di registrazione

Le spese di bollo, di scritturazione e di registrazione fiscale riguardanti il presente atto sono a carico della Società concessionaria.

Art. 29.

Sopravvenienza di norme interne e comunitarie

Qualora in pendenza della presente Convenzione entrino in vigore norme interne o comunitarie che siano applicabili anche ai rapporti in essere e che siano incompatibili con le clausole della Convenzione stessa, queste ultime perdono ogni efficacia.

L'Amministrazione concedente e la Società concorderanno i conseguenti adeguamenti.

01A5340

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coprosider, unità di Cavenago Brianza. (Decreto n. 29668).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Coprosider, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 9 marzo 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 9 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coprosider, con sede in Milano, unità di Cavenago Brianza (Milano), per un massimo di trentacinque unità lavorative, per il periodo dal 3 agosto 2000 al 2 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 2000 con decorrenza 3 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5260

DECRETO 9 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arquata Cementi, unità di Cava di Voltaggio e stabilimento e ufficio vendite di Alessandria. (Decreto n. 29669).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Arquata Cementi, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 9 marzo 2001, con il quale è stata approvata la prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 17 ottobre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 ottobre 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 9 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arquata Cementi, con sede in Arquata Scrivia (Alessandria), unità di Cava di Voltag-

gio (Alessandria) e stabilimento e ufficio vendite Alessandria, per un massimo di quarantadue unità lavorative, per il periodo dal 4 ottobre 2000 al 3 aprile 2001.

Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 2000 con decorrenza 4 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5261

DECRETO 9 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipem, unità di Chieti, Ravenna e S. Donato Milanese. (Decreto n. 29670).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Saipem, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 9 marzo 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 2 febbraio 2001;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 9 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipem, con sede in S. Donato Milanese (Milano) e unità di Chieti per un massimo di ottantatre unità lavorative; Ravenna per un massimo di due unità lavorative e San Donato Milanese (Milano) per un massimo di sessantacinque unità lavorative, per il periodo dal 24 aprile 2000 al 23 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 2000 con decorrenza 24 aprile 2000.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra è prorogato per il periodo dal 24 ottobre 2000 al 23 aprile 2001, unità di Chieti per un massimo di sessantasette unità lavorative; Ravenna per un massimo di due unità lavorative e San Donato Milanese (Milano) per un massimo di quarantanove unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 2000 con decorrenza 24 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5262

DECRETO 9 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bicc General Ceat Cavi ora Ceat Cavi, unità di stabilimento e sede di Settimo Torinese. (Decreto n. 29671).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Bicc General Ceat Cavi ora Ceat Cavi, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 9 marzo 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 9 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bicc General Ceat Cavi ora Ceat Cavi, con sede in Settimo Torinese ora Milano e unità di stabilimento e sede di Settimo Torinese (Torino), per un massimo di centottanta unità lavorative, per il periodo dal 5 settembre 2000 al 4 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2000 con decorrenza 5 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5263

DECRETO 9 marzo 2001.

Annullamento del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Danesi RDB, unità di Lugagnano Val d'Arda. (Decreto n. 29672).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Danesi RDB, tendente ad ottenere l'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale per il periodo dal 7 agosto 2000 al 30 giugno 2001, ai fini della concessione del trattamento CIGS in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000, n. 29050, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta per l'intero periodo richiesto;

Visto il decreto direttoriale del 24 ottobre 2000, n. 29063, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 7 agosto 2000-6 febbraio 2001;

Visto il decreto ministeriale datato 9 marzo 2001 con il quale è stato annullato il predetto provvedimento n. 29050 del 24 ottobre 2000;

Ritenuto, pertanto, di annullare il citato decreto direttoriale del 24 ottobre 2000, n. 29063, per il periodo dal 7 agosto 2000 al 6 febbraio 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è annullato il decreto direttoriale del 24 ottobre 2000, n. 29063, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 7 agosto 2000-6 febbraio 2001, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Danesi RDB, con sede in Milano e unità di Lugagnano Val D'Arda (Piacenza).

Roma, 9 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5264

DECRETO 14 marzo 2001.

Determinazione dei coefficienti di trasformazione per il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, ed, in particolare, l'art. 2, comma 4, l'art. 4, comma 2, come sostituito dall'art. 58, comma 1, lettera *b)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e l'art. 5;

Sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'art. 44 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Decreta:

Art. 1.

Sono determinati, nell'allegata tabella, i coefficienti di trasformazione in pensione del montante contributivo per il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, specifici per la particolare assicurazione.

Art. 2.

Le basi demografiche per la determinazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'art. 1 sono riferite alle tavole di mortalità ISTAT per sesso ed età dell'anno 1996, sulle quali è stata calcolata la media dei sopravviventi dei due sessi per età.

Art. 3.

Il tasso tecnico annuo impiegato è valutato pari all'1,5 per cento, in analogia al tasso tecnico previsto per il sistema pensionistico obbligatorio.

Art. 4.

In fase di prima applicazione e fino alla quantificazione delle effettive spese di gestione, la percentuale di caricamento su ogni versamento contributivo, a titolo di compensazione dei costi amministrativi, è rapportata al 2 per cento.

Art. 5.

Su proposta del comitato amministratore del Fondo, le amministrazioni concernenti valutano, alla fine di ogni anno, la congruità dei coefficienti di trasformazione impiegati, con la verifica delle ipotesi demografiche ed economiche assunte a riferimento nella determinazione dei medesimi e dell'andamento delle pensioni di inabilità.

Art. 6.

I coefficienti di trasformazione individuati dall'art. 1 possono essere variati, su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Roma, 14 marzo 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 297

Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Età	Valori
57	4,903%
58	5,049%
59	5,204%
60	5,368%
61	5,542%
62	5,727%
63	5,925%
64	6,136%
65	6,361%

Tasso di sconto = 1,5%

01A5424

DECRETO 15 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, unità di Agrigento, Altavilla Vicentina, Bari, Cagliari, Catanzaro - Catanzaro Lamezia Terme, Città S. Angelo, Cosenza, Foggia, Gazzi, Limena, Montefiascone, Napoli, Novate Milanese, Oristano, Palermo, Reggio Calabria, Roma - Via Ponte delle VII Miglia, 223, Roma - direz. gen. via Lamaro, 15, Salerno, San Gregorio di Catania, Sassari, Sulmona, Torino, Trapani e Vigliano Biellese. (Decreto n. 29673).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sielte, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 31 agosto 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 19 luglio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, con sede in San Gregorio di Catania (Catania) e unità di Agrigento, per un massimo di 26 unità lavorative, Altavilla Vicentina (Vicenza), per un massimo di 20 unità lavorative, Bari per un massimo di 126 unità lavorative, Cagliari per un massimo di 50 unità lavorative, Catanzaro - Catanzaro Lamezia Terme per un massimo di 80 unità lavorative, Città S. Angelo (Perugia) per un massimo di 80 unità lavorative, Cosenza per un massimo di 86 unità lavorative, Foggia per un massimo di 15 unità lavorative, Gazzi (Messina) per un massimo di 20 unità lavorative, Limena (Padova) per un massimo di 40 unità lavorative, Montefiascone (Viterbo) per un massimo di 28 unità lavorative, Napoli per un massimo di 193 unità lavorative, Novate Milanese (Milano) per un massimo di 33 unità lavorative, Oristano per un massimo di 25 unità lavorative, Palermo per un massimo di 55 unità lavorative, Reggio Calabria per un massimo di 60 unità lavorative, Roma - Via Ponte delle VII Miglia, 223 e Roma-direz. gen. - via Lamaro, 15, per un massimo di 102 unità lavorative, Salerno per un massimo di 55 unità lavorative, San Gregorio di Catania (Catania) per un massimo di 79 unità lavorative, Sassari per un massimo di 65 unità lavorative, Sulmona (Aquila) per un massimo di 18 unità lavorative, Torino per un massimo di 23 unità lavorative, Trapani per un massimo di 20 unità lavorative, Vigliano Biellese (Biella) per un massimo di 21 unità lavorative, per il periodo dal 3 maggio 2000 al 2 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 2000, con decorrenza 3 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5265

DECRETO 20 marzo 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Alstom CGS - Gruppo Alstom, unità di Monza. (Decreto n. 29674).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 4 maggio 1998 - 3 maggio 2000;

Visto il decreto direttoriale datato 13 maggio 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 maggio 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza contenente la proroga del programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 4 maggio 2000 al 3 maggio 2001, della ditta S.p.a. Alstom CGS - Gruppo Alstom;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto quindi di approvare la proroga del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 2000 al 3 maggio 2001, della ditta S.p.a. Alstom CGS - Gruppo Alstom, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano).

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5266

DECRETO 20 marzo 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. S.I.T.I.O. Montaggi, unità di Narni. (Decreto n. 29675).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, dalla ditta S.r.l. S.I.T.I.O. Montaggi;

Atteso che in data 6 dicembre 2000 è stato dichiarato il fallimento della ditta S.I.T.I.O. Montaggi S.r.l. da parte del tribunale di Terni con sentenza n. 914;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare per usufruire del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 a partire dal 6 dicembre 2000 anche ai fini della prosecuzione del piano di gestione degli esuberi, già iniziata durante il suddetto periodo di crisi per cessazione di attività;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto quindi di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata limitatamente al periodo dal 1° luglio 2000 al 5 dicembre 2000;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1° luglio 2000 al 5 dicembre 2000, della ditta S.r.l. S.I.T.I.O. Montaggi, con sede in Narni (Terni) e unità di Narni (Terni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5267

DECRETO 20 marzo 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Alpitel, unità di Frasso Sabino, Frosinone, Genova, Imperia, Moncalieri, Nucetto, Pomezia, Quart, Roma e Settimo Torinese. (Decreto n. 29676).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 20 novembre 2000 al 19 novembre 2001, della ditta S.p.a. Alpitel;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 20 novembre 2000 al 19 novembre 2001, della ditta S.p.a. Alpitel, con sede in Nucetto (Cuneo) e unità di Frasso Sabino (Rieti), Frosinone, Genova, Imperia, Moncalieri (Torino), Nucetto (Cuneo), Pomezia (Roma), Quart (Aosta), Roma e Settimo Torinese (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5268

DECRETO 20 marzo 2001.

Prosecuzione della proroga complessa del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, unità di Fratte. (Decreto n. 29677).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto direttoriale datato 25 marzo 1997 e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 giugno 1996 e sino al 2 giugno 2000 il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 2000, con il quale è stata approvata per la S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, la proroga complessa, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991 e secondo i contenuti della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, limitatamente al periodo 3 giugno 2000-2 dicembre 2000;

Considerato che la valutazione del successivo periodo semestrale decorrente dal 3 dicembre 2000 è stata subordinata agli esiti di una indagine ispettiva finalizzata a verificare gli sviluppi della situazione aziendale ed occupazionale;

Vista l'istanza aziendale tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione aziendale a decorrere dal 3 dicembre 2000, ai sensi della citata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Preso atto delle risultanze ispettive del 12 febbraio 2001 e 17 marzo 2001, nelle quali il competente servizio di Salerno ha dettagliatamente comunicato l'entità degli investimenti svolti e riferito in merito al rientro dei lavoratori sospesi per i quali, nei mesi di aprile e maggio 2001, si prevede un sostanziale reintegro;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, pertanto, di approvare la prosecuzione della proroga complessa per il periodo dal 3 dicembre 2000 al 2 giugno 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvata la prosecuzione della proroga complessa del programma di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 dicembre 2000 al 2 giugno 2001, della ditta S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, con sede in Salerno e unità di Fratte (Salerno).

Delibera CIPE 26 gennaio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5269

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto presidenziale n. 286 del 28 dicembre 2000, con il quale il presidente dell'amministrazione provinciale di Grosseto designa la sig.ra Marisa Vicario e la sig.ra Catia Segnini rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Marisa Vicario e della sig.ra Catia Segnini, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Grosseto;

Decreta:

La sig.ra Marisa Vicario e la sig.ra Catia Segnini sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro
per le pari opportunità
BELLILLO

CURRICULUM VITAE

Nome e cognome: Catia Segnini.

Titoli di studio: laurea in scienze politiche ad indirizzo internazionale anno 1986/1987 Università degli studi di Pisa. Tesi sperimentale in storia delle relazioni internazionali dal titolo «l'evoluzione del quadro istituzionale della Comunità europea dal 1979 all'atto unico europeo».

Diploma di ragioniere e perito commerciale anno 1981 presso l'Istituto L. Fibonacci di Follonica.

Lingue: inglese, francese, spagnolo. Livello: buono.

Esperienze di lavoro e altri titoli:

1) dal 1988 al 1990 dipendente «Tirrena Marmi Snc» con mansioni di responsabile amministrativo e relazioni con l'estero;

2) dal 1990 al 1998 dipendente di Grosseto Export con mansioni di responsabile amministrativo e relazioni con l'estero;

3) dal 1995 direttore del G.A.L. Consorzio qualità maremma che gestisce la iniziativa comunitaria leader II e coordinatore del piano di azione locale;

4) dal 1995 iscrizione all'Albo ragionieri e periti commerciali del circondario di Grosseto al n. 138 ed esercizio della professione autonoma. L'attività professionale è rivolta ad imprese ed enti locali in materia di politiche comunitarie e progettazione nell'ambito dei programmi dell'Unione europea. Redazione di progetti nell'ambito dei principali sistemi di aiuto comunitari: reg. C.E. 2052/1988; reg. C.E. 2081/1993; reg. C.E. 2328/1991 e reg. 950/1997; reg. C.E. 1260/1999; reg. C.E. 1783/1999; reg. C.E. 1784/1999; reg. C.E. 1263/1999; reg. C.E. 1257/1999; reg. C.E. 1264/1999; reg. 1266/1999. Iniziativa comunitaria Leader; iniziativa comunitaria Ratex; programmi vari (cultura 2000, life, ecc.). Programmi di cooperazione transnazionale. Ministeri nazionali: minindustria legge n. 488/1992; legge n. 317/1991; legge n. 215/1992; legge n. 41/1988 e n. 221/1991; Mincomes legge n. 83/1989; legge n. 394/1981 e n. 241/1990; legge n. 04/1990; Murst aiuti a programmi di ricerca; lavori pubblici P.R.U.S.S.T. Regione Toscana; Docup ob. 2; Docup ob. 3; piano di sviluppo rurale; piano regionale dello sviluppo economico; piano promozionale regionale; piano della Agenzia di promozione economica della Toscana (APET);

5) iscrizione nel «Registro dei revisori contabili» presso il Ministero di grazia e giustizia al n. 87395;

6) Idoneità concorso scuola superiore pubblica amministrazione *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1985.

Formazione: incarichi per docenze in corsi organizzati nell'ambito del piano formativo della amministrazione provinciale di Grosseto:

a) anno 1994 «diritto amministrativo con particolare riferimento agli aspetti istituzionali e gestionali dei parchi naturali»;

b) anno 1995 «il contratto: normativa e regolamento del lavoro»;

c) anno 1997 «contrattualistica e normativa del lavoro»;

d) anno 1998 «diritto degli enti locali in riferimento alle commissioni pari opportunità»;

e) anno 1999 «provvidenze comunitarie per la cultura»;

f) anno 1999 «progettazione per imprese agrituristiche, culturali e ambientali: il quadro delle politiche degli aiuti».

Partecipazione come discente:

a) anno 1994/1995: unioncamere Firenze «formazione di operatori per un progetto di assistenza e consulenza per l'accesso alle iniziative comunitarie»;

b) anno 1995: istituto tagliacarne di Roma «I fondi strutturali della Comunità europea»;

c) anno 1996, referente per la camera di commercio di Grosseto per il programma «guida alle opportunità per le imprese toscane» organizzato dal COSP di Pistoia in collaborazione con la C.E., la regione Toscana e l'unioncamere Toscana;

d) 2000/2001 «P.I.R. Europa insieme» organizzato da FOREL (soc. consortile delle agenzie formative regionali) corso di formazione regionale rivolto a operatori dello sviluppo economico in materia di diritto comunitario e politiche comunitarie.

L'attività professionale si svolge principalmente supportando le imprese e gli enti nelle scelte degli obiettivi e riguarda, quindi, gli aspetti della progettazione e della programmazione. Nell'ambito di questo ultimo aspetto, l'esperienza più completa dal punto di vista dello sviluppo economico, in relazione anche alle implicazioni del mercato del lavoro e delle politiche del mainstreaming è stata la progettazione del piano di azione locale gestito dal gruppo di azione locale dell'area grossetana che realizza un totale investimenti cofinanziati, pari a lire 18 miliardi ca. ripartiti fra i tre fondi comunitari (FESR; FEAOG e FSE e Quota Stato). L'attività professionale, oltre alla formazione, realizzata nelle due differenti posizioni, ha determinato un orientamento progettuale locale più preciso e puntuale, nel pieno rispetto del principio della sussidierietà e degli obiettivi del vertice di Berlino, che getta le basi della politica 2000-2006 dell'Unione, tratteggiata in Agenda 2000, obiettivi quali:

1) la politica delle pari opportunità e della qualità della vita;

2) lo sviluppo sostenibile;

3) la qualità dei generi alimentari.

CURRICULUM VITAE

Nome e cognome: Marisa Vicario

Nazionalità: italiana

Titolo di studio: diploma magistrale.

Esperienze professionali:

dal 1956 attività lavorativa svolta presso l'ente provinciale del turismo di Grosseto, con funzioni di dirigente dal 30 settembre 1978.M. Mantiene tale incarico e funzione anche con il trasferimento nei ruoli della regione Toscana (dirigente regionale con profilo professionale per le attività turistiche-promozionali) dal 26 febbraio 1986;

in qualità di dipendente è stata rappresentante sindacale CGIL per il proprio ufficio;

in pensione dal 1° settembre 1994.

Nell'ambito professionale ha avuto modo di affrontare le problematiche relative alla gestione del personale ed alla applicazione delle norme contrattuali. Inoltre, la specificità dell'area di intervento dell'ente provinciale del turismo ha permesso la conoscenza delle dinamiche locali e sovralocali del settore del turismo e del suo indotto, settore che costituisce uno degli assi portanti della economia e del mercato del lavoro provinciale.

Esperienze nell'ambito delle problematiche femminili e delle pari opportunità.

Svolge attività nel centro italiano femminile (CIF) che opera nell'ambito civile, culturale e sociale per il riconoscimento della dignità della donna, per la sua partecipazione alla vita pubblica escludendo qualsiasi forma di discriminazione, per il raggiungimento delle pari opportunità. All'interno di questa associazione ha avuto ed ha incarichi di responsabilità.

Ha ricoperto la carica di delegata provinciale del movimento femminile della Democrazia cristiana, dal 1983 al 1991, svolgendo attività politica indirizzata al riconoscimento, a mezzo studi ricerche e convegni, delle potenzialità femminili circa la presenza delle donne nelle istituzioni.

Ha svolto attività - su designazione della Democrazia cristiana - negli anni 1979/1981, nella commissione, istituita dalla prefettura, per gli invalidi civili e l'assistenza e beneficenza pubblica.

Ha ricoperto la carica di consigliere di circoscrizione dal 1972 al 1992, mettendo al centro del proprio impegno l'attenzione per i problemi delle donne sia giovani che anziane del proprio quartiere.

Ha partecipato alla realizzazione del progetto comunitario Labour Team - su delega del CIF di Grosseto in quanto partner locale del progetto medesimo - che ha interessato i territori delle province di Grosseto, Siena ed Arezzo.

Ha rappresentato il CIF nella consulta provinciale pari opportunità dal 1989 al 1994.

È stata nominata dal consiglio della provincia di Grosseto a far parte della commissione provinciale pari opportunità sia della attuale legislatura che di quella precedente.

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente *curriculum*, ai sensi della legge n. 675/1996.

01A5523

DECRETO 6 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa di edilizia «Progettocasauno», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di edilizia «Progettocasauno», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Leucio Gisonna in data 26 maggio 1992, rep. 126872, registro società n. 8127 tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. 3335/260080.

Cosenza, 6 aprile 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A5441

DECRETO 6 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa di edilizia «Oregon», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di edilizia «Oregon», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Nicola Micciulli in data 21 novembre 1985, rep. 32192, registro società n. 5071 tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. 2562/215278.

Cosenza, 6 aprile 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A5442

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 27 febbraio 2001.

Nuova perimetrazione del sito di interesse nazionale di «Pitelli».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante norme sull'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» e in particolare l'art. 1, comma 4, della sopracitata legge n. 426/1998 che al punto *n*) del medesimo comma considera tra i primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nella seguente area industriale e sito ad alto rischio ambientale di «Pitelli (La Spezia)»;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 2000, di perimetrazione del sito di interesse nazionale di «Pitelli» ed in particolare l'art. 1, nel quale si dispone che il perimetro può essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 24 maggio 2000, convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 241/1990, nel quale si prende atto della richiesta del comune di Lerici di inserire nel perimetro del sito di interesse nazionale di «Pitelli» l'area della Pertusola, sede di impianti dismessi in gravi condizioni di degrado e fortemente contaminata da metalli pesanti;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 24 maggio 2000, convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990, nel quale al punto 2 si afferma che «Il perimetro attuale riguardante il comune di Lerici dovrà essere esteso all'area della Pertusola non perimetrata»;

Vista la nota del Servizio RIBO del Ministero dell'ambiente n. 107/RIBO/DI/B del 9 gennaio 2001, indirizzata al comune di Lerici, con la quale è stato chiesto il parere in merito all'ampliamento del perimetro predisposto dal Ministero;

Visto il parere positivo alla suddetta proposta di ampliamento dell'area perimetrata, comunicato al Ministero dell'ambiente dal comune di Lerici con nota n. 2767/A - 1457/R del 1° febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

La nuova perimetrazione dell'ambito dell'intervento di bonifica dell'area «Pitelli», già disposta con decreto ministeriale 10 gennaio 2000, è indicata nella cartografia a scala 1:50.000 che, allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante:

La cartografia ufficiale è depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Liguria.

Il perimetro può essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato ai comuni interessati, alla provincia di La Spezia, alla regione Liguria e all'ARPA della regione Liguria.

Roma, 27 febbraio 2001

Il Ministro: BORDON

ALLEGATO

AMPLIAMENTO DELLA PERIMETRAZIONE DEL SITO
DI INTERESSE NAZIONALE DI «PITELLI»
SCALA 1:50.000
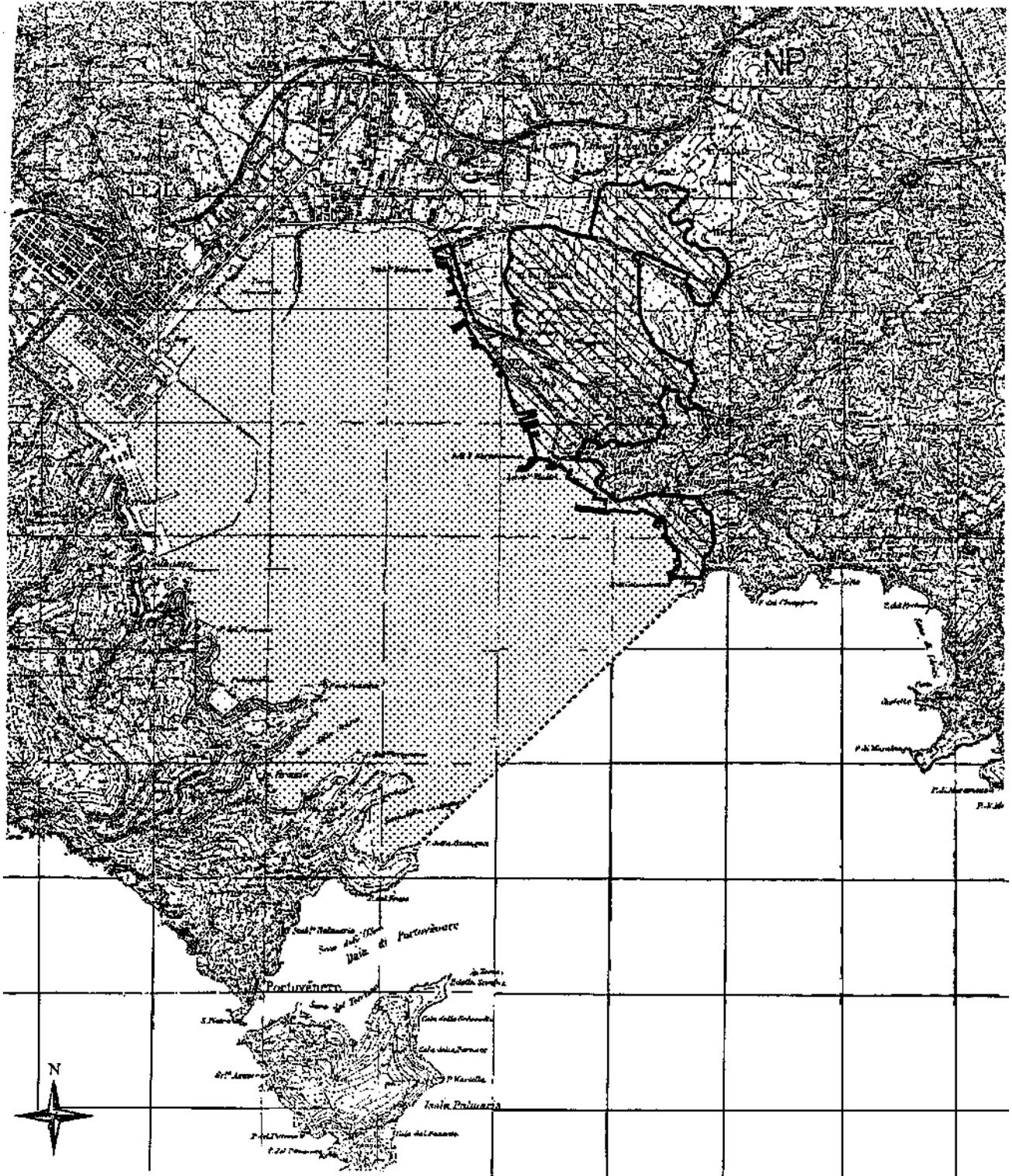
01A5584

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 12 dicembre 2000.

Rettifica al decreto ministeriale 18 luglio 1994 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area ricadente nel comune di Baschi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 2000, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2000, registro n. 2, foglio n. 16 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 1° settembre 2000, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato, onorevole Giampaolo D'Andrea, le funzioni ministeriali concernenti la protezione delle bellezze naturali e la tutela delle zone di particolare interesse ambientale previste dal citato titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 1994 recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area ricadente nel comune di Baschi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 1994;

Vista la nota n. 2030 del 18 febbraio 1999 con la quale la regione Umbria - Area operativa assetto del territorio - Ufficio urbanistica e beni ambientali ha rilevato una incongruenza fra l'intestazione ed il dispositivo del decreto ministeriale che fanno riferimento al solo comune di Baschi e l'area effettivamente sottoposta a tutela, perimetrata nello stesso decreto ministeriale ed indicata nella planimetria che è parte integrante del medesimo provvedimento, area che ricade nei territori dei comuni di Baschi, Montecchio ed Avigliano Umbro in provincia di Terni;

Vista la nota n. 16042 del 25 luglio 2000 con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria, che aveva formulato all'epoca la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'emanazione del decreto ministeriale del 18 luglio 1994, ha confermato quanto segnalato nella citata nota della regione Umbria, ipotizzando che per mero errore materiale sia stato indicato solo il primo dei comuni interessati;

Vista la planimetria acclusa al decreto ministeriale del 18 luglio 1994 che ne costituisce parte integrante e verificato che effettivamente l'area indicata nella planimetria e descritta nel provvedimento medesimo ricade nei territori dei comuni di Baschi, Montecchio ed Avigliano Umbro in provincia di Terni;

Visto il ricorso proposto dal comune di Montecchio avverso il decreto ministeriale del 18 luglio 1994, ricorso nel quale il comune osserva che l'area sottoposta a tutela con il medesimo decreto ministeriale «ancorché riferita al comune di Baschi è tuttavia ricompresa nell'ambito territoriale del comune di Montecchio»;

Vista la nota n. 14016 del 23 ottobre 2000 con la quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia ha comunicato che il ricorso è tuttora pendente;

Vista la nota n. 27763 del 7 novembre 2000 con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria ha verificato le modifiche da apportare al decreto ministeriale del 18 luglio 1994 per sanare l'incongruenza rilevata dalla regione Umbria;

Rilevata pertanto l'esigenza di procedere all'emanazione di un provvedimento di rettifica, per mero errore materiale, del decreto ministeriale del 18 luglio 1994 al fine di sanare l'incongruenza fra l'intestazione ed il dispositivo del decreto ministeriale e la perimetrazione dell'area contenuta nello stesso provvedimento ed indicata nella planimetria, allegata allo stesso, che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sopracitato decreto ministeriale del 18 luglio 1994 recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area ricadente nel comune di Baschi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 1994 è così rettificato: nell'intestazione e nel dispositivo le parole «area ricadente nel comune di Baschi» sono sostituite dalle parole «area ricadente nei comuni di Baschi, Montecchio e Avigliano Umbro».

L'area perimetrata nel decreto ministeriale del 18 luglio 1994 recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area ricadente nel comune di Baschi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 1994, così come rettificato dal presente provvedimento, e ricadente nei comuni di Raschi, Montecchio e Avigliano Umbro in provincia di Terni è soggetta alle disposizioni contenute nel titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 12 dei regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni stessi.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Roma, 12 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 227

01A5439

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 27 aprile 2001.

Conferma dell'abilitazione all'«Istituto Walden - Laboratorio di scienze comportamentali - Associazione italiana di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'«Istituto Walden - Laboratorio di scienze comportamentali - Associazione italiana di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale» con sede in Roma;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature ed ha altresì formulato la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale è stata disposta l'abilitazione al suddetto Istituto ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, successivamente alla data del predetto provvedimento, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento, a condizione che gli spazi disponibili siano ridistribuiti in modo da assicurare il rispetto degli standard minimi relativi alle destinazioni specifiche e comuni individuate con il predetto parere;

Considerato che a seguito della documentazione integrativa trasmessa dal suddetto Istituto risultano soddisfatti gli standard minimi di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma l'abilitazione all'«Istituto Walden - Laboratorio di scienze comportamentali - Associazione italiana di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, disposta con decreto 16 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A5477

DECRETO 27 aprile 2001.

Conferma dell'abilitazione all'istituto «Associazione fiorentina di psicoterapia psicoanalitica» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Associazione fiorentina di psicoterapia psicoanalitica» con sede in Firenze;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature ed ha altresì formulato la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale è stata disposta l'abilitazione al suddetto Istituto ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze, successivamente alla data del predetto provvedimento, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento, a condizione che sia disponibile l'ufficio per i docenti e che sia assicurato il rispetto degli standard minimi relativi alle destinazioni specifiche comuni individuate con il predetto parere;

Considerato che a seguito della documentazione integrativa trasmessa dal suddetto Istituto risultano soddisfatti gli standard minimi di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma l'abilitazione all'istituto «Associazione fiorentina di psicoterapia psicoanalitica» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, disposta con decreto 16 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A5478

DECRETO 27 aprile 2001.

Conferma dell'abilitazione all'istituto «Centro studi psicosomatica» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, com ma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Centro studi psicosomatica» con sede in Roma;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature ed ha altresì formulato la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale è stata disposta l'abilitazione al suddetto istituto ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, successivamente alla data del predetto provvedimento, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento, a condizione che gli spazi disponibili siano ridistribuiti in modo da assicurare il rispetto degli standard minimi relativi alle destinazioni comuni individuate con il predetto parere;

Considerato che a seguito della documentazione integrativa trasmessa dal suddetto istituto risultano soddisfatti gli standard minimi di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma l'abilitazione all'istituto «Centro studi psicosomatica» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, disposta con decreto 16 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A5480

DECRETO 27 aprile 2001.

Conferma dell'abilitazione all'istituto «ARIRI - Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali» ad istituire e ad attivare nella sede di Bari corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei

pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «ARIRI - Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali» con sede in Bari;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature ed ha altresì formulato la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale è stata disposta l'abilitazione al suddetto istituto ad istituire e ad attivare nella sede di Bari, successivamente alla data del predetto provvedimento, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento, a condizione che sia assicurato il rispetto degli standard minimi relativi agli spazi comuni individuati con il predetto parere;

Considerato che a seguito della documentazione integrativa trasmessa dal predetto istituto risultano soddisfatti gli standard minimi di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma l'abilitazione all'istituto «ARIRI - Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali» ad istituire e ad attivare nella sede di Bari corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, disposta con decreto 16 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A5481

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2001.

Iscrizione provvisoria al Registro nazionale dei cloni forestali dei cloni «Brenta» - «Lambro» - «Mella» - «Soligo» - «Taro» - «Timavo» - «P. Invernizzi» - «Ballottino» - «A4A» - «Marte» e «Saturno».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la direttiva 66/404/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati ai rimboschimenti;

Vista la direttiva 75/445/CEE del 26 giugno 1975, in particolare l'articolo *sub quinquies* concernente l'ammissione provvisoria di materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, che all'art. 21, istituisce il registro nazionale dei cloni forestali, al quale debbono essere iscritti anche i cloni di pioppo con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1996, n. 308 «Regolamento recante norme per l'iscrizione dei cloni di pioppo nel registro nazionale dei cloni forestali»;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1999: «Iscrizione provvisoria dei cloni di pioppo al registro nazionale dei cloni forestali»;

Considerato che il comitato tecnico per l'iscrizione e il controllo dei cloni di pioppo, nella riunione del 17 novembre 2000, ha proposto alla commissione nazionale per il pioppo l'iscrizione provvisoria al registro nazionale dei cloni forestali dei cloni di pioppo elencati in epigrafe;

Considerato che la commissione nazionale per il pioppo, nella riunione del 31 gennaio 2001, ha deliberato la iscrizione provvisoria al registro nazionale dei cloni forestali dei cloni di pioppo elencati in epigrafe;

Decreta:

Art. 1.

I cloni di pioppo denominati «Brenta» - «Lambro» - «Mella» - «Soligo» - «Taro» - «Timavo» - «P. Invernizzi» - «Ballottino» - «A4A» - «Marte» e «Saturno» sono provvisoriamente iscritti al registro nazionale dei cloni forestali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A5537

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 3 maggio 2001.

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Polaris Vita S.p.a. concernenti anche la variazione della denominazione sociale ed il trasferimento della sede sociale nonché autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella *A*) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1840).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V, VI e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I - tabella *A*) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Polaris Vita S.p.a., con sede in Assago - Milanofiori, strada 6, palazzo A13;

Vista l'istanza del 4 dicembre 2000, con la quale Polaris Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella *A*) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'istituto, nella seduta del 18 aprile 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Polaris Vita S.p.a.;

Vista la delibera assunta in data 24 gennaio 2001, dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Polaris Vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 2, 3, 7, 10, 12 e 14 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

Art. 1.

La società Polaris Vita S.p.a., con sede in Assago - Milanofiori strada 6, palazzo A13, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella *A*) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Art. 2.

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Polaris Vita S.p.a. con le modifiche apportate ai seguenti articoli:

Art. 1: nuova denominazione sociale dell'impresa: «EFFE VITA - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.a.», in forma abbreviata «EFFE VITA S.p.a.», in luogo della precedente «Polaris Vita - Compagnia di Assicurazioni sulla vita S.p.a.», in forma abbreviata «Polaris Vita S.p.a.»;

Art. 2: sostituzione della definizione del ramo V: «le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 del citato decreto» in luogo della precedente «le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449»;

Art. 3: trasferimento della sede legale da Assago - Milanofiori, strada 6, palazzo A13 a Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 1 e soppressione dell'ex comma finale: «la società può istituire e sopprimere direzioni, uffici distaccati e succursali sia in Italia che all'estero.»;

Art. 7: riformulazione del comma finale «Spetta al presidente di dirigere la discussione e di stabilire ordine e procedure della votazione» in luogo della precedente previsione statutaria «Le votazioni sono effettuate secondo il sistema scelto dal presidente.».

Art. 10: riformulazione dell'articolo in materia di sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio: «si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del mandato» in luogo della precedente previsione statutaria «gli altri provvedono a sostituirli fino alla prossima assemblea. La sostituzione, tuttavia, può essere omessa se il numero degli amministratori rimasti in carica non è inferiore al minimo.».

Art. 12: sostituzione, nell'ultimo comma, dell'espressione: «può nominare» in relazione ai poteri del consiglio di amministrazione, in luogo della precedente espressione «nomina»;

Art. 14: modifiche al testo previgente in materia di convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo: introduzione dell'inciso «anche a

mezzo fax e e-mail.» dopo le parole «...con un preavviso di cinque giorni o, in caso di urgenza, di due giorni».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A5458

REGIONE SICILIANA

DECRETO 19 aprile 2001.

Approvazione ATO e *sub* ATO per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca della raccolta differenziata, nonché degli impianti di compostaggio.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla Protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con le ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000, concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, della citata ordinanza n. 3072/2000, il quale prevede, in attuazione del «Documento delle priorità degli Interventi per l'emergenza rifiuti» - P.I.E.R. la localizzazione degli impianti da realizzare, tra i quali gli impianti di selezione e valorizzazione della raccolta differenziata e gli impianti di compostaggio della frazione umida;

Visto inoltre il comma 2 dell'art. 8 della medesima ordinanza n. 3072/2000, il quale stabilisce che il commissario delegato individua gli ambiti ed i sub ambiti territoriali ottimali di cui i suddetti impianti sono a servizio;

Visto il decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, con il quale è stato approvato il succitato «Documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti» - P.I.E.R.;

Visto il decreto commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000, con il quale l'on.le Carmelo Lo Monte, assessore regionale per il territorio e l'ambiente, è stato nominato vice commissario, con le competenze afferenti il commissario delegato per l'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;

Vista la nota vice commissariale n. 2017 del 27 febbraio 2001, con la quale sono state sottoposte al Ministero dell'ambiente le proposte riguardanti l'individuazione degli ambiti e sub ambiti territoriali ottimali relativi agli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca e di quella umida della raccolta differenziata;

Preso atto della nota di riscontro del Ministero dell'ambiente n. 3997 del 4 aprile 2001;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'individuazione degli ambiti e sub ambiti territoriale ottimali, all'interno delle province siciliane, al fine di consentire il rapido avvio degli interventi volti a dotare il territorio dei necessari presidi al servizio della valorizzazione della frazione secca della raccolta differenziata e del compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati gli ambiti ed i *sub* ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca della raccolta differenziata, nonché degli impianti di compostaggio, come individuati nelle cartografie e relative schede allegate, rispettivamente, sotto le lettere «A» e «B» del presente decreto, di cui fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 19 aprile 2001

Il vice commissario: LO MONTE

AVVERTENZA:

Le cartografie sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Scheda allegata al decreto n. 280 del 19 aprile 2001

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PROVINCIALI E DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DELLA SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE SECCA.

Provincia di AGRIGENTO.

Ambito territoriale provinciale AG. 1.

Popolazione 133.728.

Comuni interessati:

1) Alessandria della Rocca;
2) Bivona;
3) Burgio;
4) Calamonaci;
5) Caltabellotta;
6) Cattolica Eraclea;
7) Cianciana;
8) Lucca Sicula;
9) Menfi;
10) Montevago;
11) Ribera;
12) Sambuca di Sicilia;
13) San Biagio Platani;
14) Santa Margherita di Belice;
15) Santo Stefano Quisquina;
16) Sciacca;
17) Villafranca Sicula.

Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.:
Menfi;
Cianciana.
Ambito territoriale provinciale AG. 2.
Popolazione 199.573.
Comuni interessati:
1) Agrigento;
2) Aragona;
3) Cammarata;
4) Casteltermini;
5) Castrofilippo;
6) Comitini;
7) Favara;
8) Grotte;
9) Joppolo Giancaxio;
10) Lampedusa e Linosa;
11) Montallegro;
12) Porto Empedocle;
13) Racalmuto;
14) Raffadali;
15) Realmonte;
16) San Giovanni Gemini;
17) Santa Elisabetta;
18) Sant'Angelo Muxaro;
19) Siculiana.
Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.:
Aragona.
Ambito territoriale provinciale AG. 3.
Popolazione 137.226.
Comuni interessati:
1) Camastra;
2) Campobello di Licata;
3) Canicattì;
4) Licata;
5) Naro;
6) Palma di Montechiaro;
7) Ravanusa.
Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.:
Ravanusa.

Provincia di CALTANISSETTA.
Ambito territoriale provinciale CL. 1.
Popolazione 134.671.
Comuni interessati:
1) Acquaviva Platani;
2) Bompensiere;
3) Caltanissetta;
4) Campofranco;
5) Marianopoli;
6) Milena;
7) Montedoro;
8) Mussomeli;
9) Resuttano;
10) San Cataldo;
11) Santa Caterina Villarmosa;
12) Serradifalco;
13) Sutera;
14) Vallelunga Pratameno;
15) Villalba.
Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.:
Caltanissetta.
Ambito territoriale provinciale CL. 2.
Popolazione 148.468.
Comuni interessati:
1) Butera;
2) Delia;
3) Gela;
4) Mazzarino;
5) Niscemi;
6) Riesi;
7) Sommatino.
Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.:
Gela.

Provincia di CATANIA;
Ambito territoriale provinciale CT. 1.
Popolazione 120.994.
Comuni interessati:
1) Bronte;
2) Calatabiano;
3) Castiglione di Sicilia;
4) Fiumefreddo di Sicilia;
5) Giarre;
6) Linguaglossa;
7) Maletto;
8) Maniace;
9) Mascali;
10) Milo;
11) Piedimonte Etneo;
12) Randazzo;
13) Riposto;
14) Sant'Alfio.
Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.:
Giarre.
Ambito territoriale provinciale CT. 2.
Popolazione 146.512.
Comuni interessati:
1) Aci Bonaccorsi;
2) Aci Castello;
3) Aci Catena;
4) Aci Sant'Antonio;
5) Acireale;
6) Santa Venerina;
7) Trecastagni;
8) Valverde;
9) Viagrande;
10) Zafferana Etnea.
Localizzazione degli impianti di selezione addizionali:
Acireale.
Ambito territoriale provinciale CT. 3.
Popolazione 319.441.
Comuni interessati:
1) Adrano;
2) Belpasso;
3) Biancavilla;
4) Camporotondo Etneo;
5) Gravina di Catania;
6) Mascalucia;

7) Misterbianco;
8) Motta Sant'Anastasia;
9) Nicolosi;
10) Paternò;
11) Pedara;
12) Ragalna;
13) San Giovanni la Punta;
14) San Gregorio di Catania;
15) San Pietro Clarenza;
16) Santa Maria di Licodia;
17) Sant'Agata Li Battiati;
18) Tremestieri Etneo.

Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.: Paternò.

Ambito territoriale provinciale CT. 4.

Popolazione 337.862.

Comuni interessati:

Catania.

Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.: Catania;

Ambito territoriale provinciale CT. 5.

Popolazione 153.415;

Comuni interessati:

1) Caltagirone;
2) Castel di Judica;
3) Grammichele;
4) Licodia Eubea;
5) Mazzarrone;
6) Militello in Val di Catania;
7) Mineo;
8) Mirabella Imbaccari;
9) Palagonia;
10) Raddusa;
11) Ramacca;
12) San Cono;
13) San Michele di Ganzaria;
14) Scordia;
15) Vizzini.

Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.: Grammichele.

Provincia di ENNA.

Ambito territoriale provinciale EN. 1.

Popolazione 184.144;

Comuni interessati:

1) Agira;
2) Aidone;
3) Assoro;
4) Barrafranca;
5) Calascibetta;
6) Catenanuova;
7) Centuripe;
8) Cerami;
9) Enna;
10) Gagliano Castelferrato;
11) Leonforte;
12) Nicosia;
13) Nissoria;
14) Piazza Armerina;
15) Pietraperzia;
16) Regalbuto;
17) Sperlinga;
18) Troina;
19) Valguarnera Caropepe;
20) Villarosa.

Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.: Assoro.

Provincia di MESSINA.

Ambito territoriale provinciale ME. 1.

Popolazione 116.392.

Comuni interessati:

1) Acquedolci;
2) Alcara li Fusi;
3) Capizzi;
4) Capo D'Orlando;
5) Capri Leone;
6) Caronia;
7) Castel di Lucio;
8) Castell'Umberto;
9) Cesarò;
10) Ficarra;
11) Floresta;
12) Frazzanò;
13) Galati Mamertino;
14) Longi;
15) Militello Rosmarino;
16) Mirto;
17) Mistretta;
18) Motta D'Affermo;
19) Naso;
20) Pettineo;
21) Raccuja;
22) Reitano;
23) San Fratello;
24) San Marco D'Alunzio;
25) San Salvatore di Fitalia;
26) San Teodoro;
27) Sant'Agata di Militello;
28) Santo Stefano di Camastra;
29) Sinagra;
30) Torrenova;
31) Tortorici;
32) Tusa;
33) Ucria.

Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.: Sant'Agata di Militello.

Ambito territoriale provinciale ME. 2.

Popolazione 224.843.

Comuni interessati:

1) Barcellona Pozzo di Gotto;
2) Basicò;
3) Brolo;
4) Castroreale;
5) Condrò;
6) Falcone;
7) Fondachelli Fantina;
8) Furnari;
9) Gioiosa Marea;
10) Gualtieri Sicaminò;
11) Leni;

12) Librizzi;
13) Lipari;
14) Malfa;
15) Mazzarrà Sant'Andrea;
16) Merì;
17) Milazzo;
18) Monforte San Giorgio;
19) Montagnareale;
20) Montalbano Elicona;
21) Novara di Sicilia;
22) Oliveri;
23) Pace del Mela;
24) Patti;
25) Piraino;
26) Roccavaldina;
27) Rodì Milici;
28) Rometta;
29) San Filippo del Mela;
30) San Pier Niceto;
31) San Piero Patti;
32) Santa Lucia del Mela;
33) Santa Marina Salina;
34) Sant'Angelo di Brolo;
35) Saponara;
36) Spadafora;
37) Terme Vigliatore;
38) Torregrotta;
39) Tripi;
40) Valdina;
41) Venetico;
42) Villafranca Tirrena.

Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.: Patti (eventuale impianto sostitutivo S. Piero Patti).

Ambito territoriale provinciale ME. 3.

Popolazione 259.156.

Comuni interessati:

1) Messina.

Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.: Area ASI di Milazzo-Giammoro.

Ambito territoriale provinciale ME. 4.

Popolazione 84.707.

Comuni interessati:

1) Alì Superiore;
2) Alì Terme;
3) Antillo;
4) Casalvecchio Siculo;
5) Castelmola;
6) Fiumedinisi;
7) Forza D'Agrò;
8) Francavilla di Sicilia;
9) Furci Siculo;
10) Gaggi;
11) Gallodoro;
12) Giardini Naxos;
13) Graniti;
14) Itala;
15) Letojanni;
16) Limina;
17) Malvagna;
18) Mandanici;
19) Mojo Alcantara;
20) Mongiuffi Melia;
21) Motta Camastra;
22) Nizza di Sicilia;
23) Pagliara;
24) Roccafiorita;
25) Roccalumera;
26) Roccella Valdemone;
27) Santa Domenica Vittoria;
28) Santa Teresa di Riva;
29) Sant'Alessio Siculo;
30) Savoca;
31) Taormina;
32) Scaletta Zanclea.

Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.: Nizza di Sicilia.

Provincia di PALERMO.

Ambito territoriale provinciale PA. 1.

Popolazione 114.653.

Comuni interessati:

1) Balestrate;
2) Borgetto;
3) Capaci;
4) Carini;
5) Cinisi;
6) Giardinello;
7) Isola delle Femmine;
8) Montelepre;
9) Partinico;
10) Terrasini;
11) Torretta;
12) Trappeto.

Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.: Carini.

Ambito territoriale provinciale PA. 2.

Popolazione 115.016.

Comuni interessati:

1) Altofonte;
2) Belmonte Mezzagno;
3) Bisacquino;
4) Camporeale;
5) Campofiorito;
6) Corleone;
7) Chiusa Sclafani;
8) Contessa Entellina;
9) Corleone;
10) Giuliana;
11) Monreale;
12) Palazzo Adriano;
13) Piana degli Albanesi;
14) Prizzi;
15) Roccamena;
16) San Cipirello;
13) San Giuseppe Jato;
14) Santa Cristina Gela.

Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.: Bisacquino.

Ambito territoriale provinciale PA. 3.

Popolazione 740.571.

Comuni interessati:

1) Palermo;
2) Ustica.

Localizzazione degli impianti di selezione addizionali:
n. 2 a Palermo (previsti dall'ordinanza LPU, art. 3, 1.17).
Ambito territoriale provinciale PA. 4.
Popolazione 179.049.
Comuni interessati:
1) Alia;
2) Altavilla Milicia;
3) Bagheria;
4) Baucina;
5) Bolognetta;
6) Campofelice di Fitalia;
7) Casteldaccia;
8) Castronovo di Sicilia;
9) Cefalà Diana;
10) Ciminna;
11) Ficarazzi;
12) Godrano;
13) Lercara Friddi;
14) Marineo;
15) Mezzojuso;
16) Misilmeri;
17) Roccapalumba;
18) Santa Flavia;
19) Ventimiglia di Sicilia;
20) Vicari;
21) Villabate;
22) Villafrati.
Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.:
Villafrati.
Ambito territoriale provinciale PA. 5.
Popolazione 147.764.
Comuni interessati:
1) Alimena;
2) Aliminusa;
3) Blufi;
4) Bompietro;
5) Caccamo;
6) Caltavuturo;
7) Campofelice di Roccella;
8) Castelbuono;
9) Castellana Sicula;
10) Cefalù;
11) Cerda;
12) Collesano;
13) Gangi;
14) Geraci Siculo;
15) Gratteri;
16) Isnello;
17) Lascari;
18) Montemaggiore Belsito;
19) Petralia Soprana;
20) Petralia Sottana;
21) Polizzi Generosa;
22) Pollina;
23) San Mauro Castelverde;
24) Sciara;
25) Scillato;
26) Sclafani Bagni;
27) Termini Imerese;
28) Trabia;
29) Valledolmo.

Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.:
Termini Imprese;
Castellana Sicula.

Provincia di RAGUSA.

Ambito territoriale provinciale RG. 1.
Popolazione 302.866;
Comuni interessati:
1) Acate;
2) Chiaramonte Gulfi;
3) Comiso;
4) Giarratana;
5) Ispica;
6) Modica;
7) Monterosso Almo;
8) Pozzallo;
9) Ragusa;
10) Santa Croce Camerina;
11) Scicli;
12) Vittoria.
Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.:
Ragusa.

Provincia di SIRACUSA.

Ambito territoriale provinciale SR. 1.
Popolazione 304.736.
Comuni interessati:
1) Augusta;
2) Buccheri;
3) Buscemi;
4) Canicattini Bagni;
5) Carlentini;
6) Cassaro;
7) Ferla;
8) Floridia;
9) Francofonte;
10) Lentini;
11) Melilli;
12) Palazzolo Acreide;
13) Priolo Gargallo;
14) Siracusa;
15) Solarino;
16) Sortino.
Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.:
Priolo Gargallo.
Ambito territoriale provinciale SR. 2.
Popolazione 99.529.
Comuni interessati:
1) Avola;
2) Noto;
3) Pachino;
4) Porto Palo di Capo Passero;
5) Rosolini.

Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.: Noto.

Provincia di TRAPANI.

Ambito territoriale provinciale TP. 1.

Popolazione 292.714.

Comuni interessati:

1) Alcamo;
2) Buseto Palizzolo;
3) Calatafimi;
4) Castellammare del Golfo;
5) Custonaci;
6) Erice;
7) Favignana;
8) Marsala;
9) Pacco;
10) Pantelleria;
11) San Vito Lo Capo;
12) Trapani;
13) Valderice.

Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.: Trapani.

Ambito territoriale provinciale TP. 2.

Popolazione 141.362.

Comuni interessati:

1) Campobello di Mazara;
2) Castelvetrano;
3) Gibellina;
4) Mazara del Vallo;
5) Partanna;
6) Petrosino;
7) Poggioreale;
8) Salaparuta;
9) Salemi;
10) Santa Ninfa;
11) Vita.

Localizzazione degli impianti di selezione previsti dal P.I.E.R.: Castelvetrano.

Scheda allegata al decreto n. 280 del 19 aprile 2001

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DEI RELATIVI SUB-AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PROVINCIALI A SERVIZIO DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA.

Provincia di AGRIGENTO.

Sub-ambito territoriale provinciale AG. 1.

Popolazione 133.728.

Comuni interessati:

1) Alessandria della Rocca;
2) Bivona;
3) Burgio;
4) Calamonaci;
5) Caltabellotta;
6) Cattolica Eraclea;
7) Cianciana;
8) Lucca Sicula;
9) Menfi;
10) Montevago;
11) Ribera;
12) Sambuca di Sicilia;
13) San Biagio Platani;
14) Santa Margherita di Belice;
15) Santo Stefano Quisquina;
16) Sciacca;
17) Villafranca Sicula.

Comune sede di impianto: Sciacca.

Sub-ambito territoriale provinciale AG. 2

Popolazione 193.949.

Comuni interessati:

1) Agrigento;
2) Aragona;
3) Cammarata;
4) Casteltermini;
5) Castrofilippo;
6) Comitini;
7) Favara;
8) Grotte;
9) Joppolo Giancaxio;
10) Montallegro;
11) Porto Empedocle;
12) Racalmuto;
13) Raffadali;
14) Realmonte;
15) San Giovanni Gemini;
16) Santa Elisabetta;
17) Sant'Angelo Muxaro;
18) Siculiana.

Comune sede di impianto: Aragona.

Sub-ambito territoriale provinciale AG. 3.

Popolazione 137.226.

Comuni interessati:

1) Camastra;
2) Campobello di Licata;
3) Canicattì;
4) Licata;
5) Naro;
6) Palma di Montechiaro;
7) Ravanusa.

Comune sede di impianto: Ravanusa.

Sub-ambito territoriale provinciale AG. 4.

Popolazione 5.624.

Comuni interessati:

1) Lampedusa e Linosa.

Comune sede di impianto: Lampedusa.

Provincia di CALTANISSETTA.

Sub-ambito territoriale provinciale CL. 1.

Popolazione 134.671.

Comuni interessati:

1) Acquaviva Platani;

2) Bompensiere;
3) Caltanissetta;
4) Campofranco;
5) Marianopoli;
6) Milena;
7) Montedoro;
8) Mussomeli;
9) Resuttano;
10) San Cataldo;
11) Santa Caterina Villarmosa;
12) Serradifalco;
13) Sutera;
14) Vallelunga Pratameno;
15) Villalba.

Comune sede di impianto: Caltanissetta.

Sub-ambito territoriale provinciale CL. 2.

Popolazione 148.468.

Comuni interessati:

1) Butera;
2) Delia;
3) Gela;
4) Mazzarino;
5) Niscemi;
6) Riesi;
7) Sommatino.

Comune sede di impianto: Gela.

Provincia di CATANIA.

Sub-ambito territoriale provinciale CT. 1.

Popolazione 120.994.

Comuni interessati:

1) Bronte;
2) Calatabiano;
3) Castiglione di Sicilia;
4) Fiumefreddo di Sicilia;
5) Giarre;
6) Linguaglossa;
7) Maletto;
8) Maniace;
9) Mascali;
10) Milo;
11) Piedimonte Etneo;
12) Randazzo;
13) Riposto;
14) Sant'Alfio.

Comune sede di impianto: Randazzo.

Sub-ambito territoriale provinciale CT. 2.

Popolazione 146.512.

Comuni interessati:

1) Aci Bonaccorsi;
2) Aci Castello;
3) Aci Catena;
4) Aci Sant'Antonio;
5) Acireale;
6) Santa Venerina;
7) Trecastagni;
8) Valverde;
9) Viagrande;
10) Zafferana Etnea.

Comune sede di impianto: Acireale.

Sub-ambito territoriale provinciale CT. 3.

Popolazione 144.620.

Comuni interessati:

1) Adrano;
2) Belpasso;
3) Biancavilla;
4) Motta Sant'Anastasia;
5) Paternò;
6) Ragalna;
7) Santa Maria di Licodia.

Comune sede di impianto: Paternò.

Sub-ambito territoriale provinciale CT. 4.

Popolazione 174.821.

Comuni interessati:

1) Camporotondo Etneo;
2) Gravina di Catania;
3) Mascalucia;
4) Misterbianco;
5) Nicolosi;
6) Pedara;
7) San Giovanni la Punta;
8) San Gregorio di Catania;
9) San Pietro Clarenza;
10) Sant'Agata Li Battiati;
11) Tremestieri Etneo.

Comune sede di impianto: Mascalucia.

Sub-ambito territoriale provinciale CT. 5.

Popolazione 337.862;

Comuni interessati:

Catania.

Comune sede di impianto: Catania;

Sub-ambito territoriale provinciale CT. 6.

Popolazione 153.415;

Comuni interessati:

1) Caltagirone;
2) Castel di Judica;
3) Grammichele;
4) Licodia Eubea;
5) Mazzarrone;
6) Militello in Val di Catania;
7) Mineo;
8) Mirabella Imbaccari;
9) Palagonia;
10) Raddusa;
11) Ramacca;
12) San Cono;
13) San Michele di Ganzaria;
14) Scordia;
15) Vizzini.

Comune sede di impianto: Grammichele.

Provincia di ENNA.

Sub-ambito territoriale provinciale EN. 1.

Popolazione 184.144;

Comuni interessati:

1) Agira;
2) Aidone;
3) Assoro;
4) Barrafranca;
5) Calascibetta;
6) Catenanuova;
7) Centuripe;
8) Cerami;
9) Enna;
10) Gagliano Castelferrato;
11) Leonforte;
12) Nicosia;
13) Nissoria;
14) Piazza Armerina;
15) Pietraperzia;
16) Regalbuto;
17) Sperlinga;
18) Troina;
19) Valguarnera Caropepe;
20) Villarosa.

Comune sede di impianto: Assoro.

Provincia di MESSINA.

Sub-ambito territoriale provinciale ME. 1.

Popolazione 116.392.

Comuni interessati:

1) Acquedolci;
2) Alcara li Fusi;
3) Capizzi;
4) Capo d'Orlando;
5) Capri Leone;
6) Caronia;
7) Castel di Lucio;
8) Castell'Umberto;
9) Cesarò;
10) Ficarra;
11) Floresta;
12) Frazzanò;
13) Galati Mamertino;
14) Longi;
15) Militello Rosmarino;
16) Mirto;
17) Mistretta;
18) Motta d'Affermo;
19) Naso;
20) Pettineo;
21) Raccuja;
22) Reitano;
23) San Fratello;
24) San Marco d'Alunzio;
25) San Salvatore di Fitalia;
26) San Teodoro;
27) Sant'Agata di Militello;
28) Santo Stefano di Camastra;
29) Sinagra;
30) Torrenova;
31) Tortorici;
32) Tusa;
33) Ucria.

Comune sede di impianto: Sant'Agata di Militello.

Sub-ambito territoriale provinciale ME. 2.

Popolazione 62.359.

Comuni interessati:

1) Basicò;
2) Brolo;
3) Falcone;
4) Fondachelli Fantina;
5) Funari;
6) Gioiosa Marea;
7) Librizzi;
8) Montagnareale;
9) Montalbano Elicona;
10) Novara di Sicilia;
11) Olivieri;
12) Patti;
13) Piraino;
14) San Pietro Patti;
15) Sant'Angelo di Brolo;
16) Tripi.

Comune sede di impianto: S. Piero Patti.

Sub-ambito territoriale provinciale ME. 3.

Popolazione 150.715.

Comuni interessati:

1) Barcellona Pozzo di Gotto;
2) Castroreale;
3) Condrò;
4) Gualtieri Sicaminò;
5) Mazzarrà Sant'Andrea;
6) Merì;
7) Milazzo;
8) Monforte San Giorgio;
9) Pace del Mela;
10) Roccavaldina;
11) Rodì Milici;
12) Rometta;
13) San Filippo del Mela;
14) San Pier Niceto;
15) Santa Lucia del Mela;
16) Saponara;
17) Spadafora;
18) Terme Vigliatore;
19) Torregrotta;
20) Valdina;
21) Venetico;
22) Villafranca Tirrena.

Comune sede di impianto: Mazzarrà Sant'Andrea.

Sub-ambito territoriale provinciale ME. 4.

Popolazione 259.156.

Comuni interessati:

1) Messina.

Comune sede di impianto: Messina.

Sub-ambito territoriale provinciale ME. 5.

Popolazione 84.707.

Comuni interessati:

1) Alì Superiore;
2) Alì Terme;
3) Antillo;
4) Casalvecchio Siculo;
5) Castelmola;

6) Fiumedinisi;
7) Forza d'Agrò;
8) Francavilla di Sicilia;
9) Furci Siculo;
10) Gaggi;
11) Gallodoro;
12) Giardini Naxos;
13) Graniti;
14) Itala;
15) Letojanni;
16) Limina;
17) Malvagna;
18) Mandanici;
19) Mojo Alcantara;
20) Mongiuffi Melia;
21) Motta Camastra;
22) Nizza di Sicilia;
23) Pagliara;
24) Roccafiorita;
25) Roccalumera;
26) Roccella Valdemone;
27) Santa Domenica Vittoria;
28) Santa Teresa di Riva;
29) Sant'Alessio Siculo;
30) Savoca;
31) Taormina;
32) Scaletta Zanclea.

Comune sede di impianto: Limina.

Sub-ambito territoriale provinciale ME. 6.

Popolazione 12.769.

Comuni interessati:

1) Leni;
2) Lipari;
3) Malfa;
4) Santa Maria Salina.

Comune sede di impianto: Lipari.

Provincia di PALERMO.

Sub-ambito territoriale provinciale PA. 1.

Popolazione 114.653.

Comuni interessati:

1) Balestrate;
2) Borgetto;
3) Capaci;
4) Carini;
5) Cinisi;
6) Giardinello;
7) Isola delle Femmine;
8) Montelepre;
9) Partinico;
10) Terrasini;
11) Torretta;
12) Trappeto.

Comune sede di impianto: Carini.

Sub-ambito territoriale provinciale PA. 2.

Popolazione 115.016.

Comuni interessati:

1) Altofonte;
2) Belmonte Mezzagno;
3) Bisacquino;
4) Camporeale;
5) Campofiorito;
6) Corleone;
7) Chiusa Sclafani;
8) Contessa Entellina;
9) Corleone;
10) Giuliana;
11) Monreale;
12) Palazzo Adriano;
13) Piana degli Albanesi;
14) Prizzi;
15) Roccamena;
16) San Cipirello;
13) San Giuseppe Jato;
14) Santa Cristina Gela.

Comune sede di impianto: Bisacquino (*).

Sub-ambito territoriale provinciale PA. 3.

Popolazione 730.383.

Comuni interessati:

1) Palermo;

Comune sede di impianto: impianto di Palermo est; impianto di Palermo ovest.

Sub-ambito territoriale provinciale PA. 4.

Popolazione 179.049.

Comuni interessati:

1) Alia;
2) Altavilla Milicia;
3) Bagheria;
4) Baucina;
5) Bolognetta;
6) Campofelice di Fitalia;
7) Casteldaccia;
8) Castronovo di Sicilia;
9) Cefalà Diana;
10) Ciminna;
11) Ficarazzi;
12) Godrano;
13) Lercara Friddi;
14) Marineo;
15) Mezzojuso;
16) Misilmeri;
17) Roccapalumba;
18) Santa Flavia;
19) Ventimiglia di Sicilia;
20) Vicari;
21) Villabate;
22) Villafrati.

Comune sede di impianto: Bologetta.

(*) Potrà in seguito essere valutata la possibilità di inserire in detto *Sub*-ambito territoriale provinciale un ulteriore impianto ad un modulo ubicato nel comune di Monreale.

Sub-ambito territoriale provinciale PA. 5.
Popolazione 103.955.
Comuni interessati:
1) Aliminusa;
2) Caccamo;
3) Campofelice di Roccella;
4) Castelbuono;
5) Cefalù;
6) Cerda;
7) Collesano;
8) Gratteri;
9) Isnello;
10) Lascari;
11) Montemaggiore Belsito;
12) Pollina;
13) Roccapalumba;
14) Sciara;
15) Scillato;
16) Termini Imerese;
17) Trabia.
Comune sede di impianto: Termini Imerese.
Sub-ambito territoriale provinciale PA. 6.
Popolazione 43.809.
Comuni interessati:
1) Alimena;
2) Blufi;
3) Bompietro;
4) Caltavuturo;
5) Castellana Sicula;
6) Gangi;
7) Geraci Siculo;
8) Petralia Soprana;
9) Petralia Sottana;
10) Polizzi Generosa;
11) San Mauro Castelverde;
12) Sclafani Bagni;
13) Falledolmo.
Comune sede di impianto: Casellana Sicula.
Sub-ambito territoriale provinciale PA. 7.
Popolazione 1.188.
Comuni interessati:
1) Ustica.
Comune sede di impianto: Ustica.

Provincia di RAGUSA.

Sub-ambito territoriale provinciale RG. 1.
Popolazione 104.681.
Comuni interessati:
1) Acate;
2) Comiso;
3) Santa Croce Camerina;
4) Vittoria.
Comune sede di impianto: Vittoria.
Sub-ambito territoriale provinciale RG. 2.
Popolazione 87.074.
Comuni interessati:
1) Chiaramonte Gulfi;
2) Giarratana;
3) Monterosso Almo;
4) Ragusa.
Comune sede di impianto: Ragusa.
Sub-ambito territoriale provinciale RG. 3.
Popolazione 111.111.
Comuni interessati:
1) Ispica;
2) Modica;
3) Pozzallo;
4) Scicli.
Comune sede di impianto: Pozzallo.

Provincia di SIRACUSA.

Sub-ambito territoriale provinciale SR. 1.
Popolazione 304.736.
Comuni interessati:
1) Augusta;
2) Buccheri;
3) Buscemi;
4) Canicattini Bagni;
5) Carlentini;
6) Cassaro;
7) Ferla;
8) Floridia;
9) Francofonte;
10) Lentini;
11) Melilli;
12) Palazzolo Acreide;
13) Priolo Gargallo;
14) Siracusa;
15) Solarino;
16) Sortino.
Comune sede di impianto: Priolo Gargallo.
Sub-ambito territoriale provinciale SR. 2.
Popolazione 99.529.
Comuni interessati:
1) Avola;
2) Noto;
3) Pachino;
4) Porto Palo di Capo Passero;
5) Rosolini.
Comune sede di impianto: Noto.

Provincia di TRAPANI.

Sub-ambito territoriale provinciale TP. 1.
Popolazione 280.548.
Comuni interessati:
1) Alcamo;
2) Buseto Palizzolo;
3) Calatafimi;
4) Castellammare del Golfo;
5) Custonaci;
6) Erice;
7) Marsala;
8) Paceco;
9) San Vito Lo Capo;
10) Trapani;
11) Valderice.

Comune sede di impianto: Trapani.

Sub-ambito territoriale provinciale TP. 2.

Popolazione 141.362.

Comuni interessati:

1) Campobello di Mazara;
2) Castelvetrano;
3) Gibellina;
4) Mazara del Vallo;
5) Partanna;
6) Petrosino;
7) Poggioreale;
8) Salaparuta;
9) Salemi;
10) Santa Ninfa;
11) Vita.

Comune sede di impianto: Castelvetrano.

Sub-ambito territoriale provinciale TP. 3.

Popolazione 4.335.

Comuni interessati:

1) Favignana.

Comune sede di impianto: Favignana.

Sub-ambito territoriale provinciale TP. 4.

Popolazione 7.831.

Comuni interessati:

1) Pantelleria.

Comune sede di impianto: Pantelleria.

01A5229

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2001)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 8 maggio 2001, n. 188** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6)**, recante: «Ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Borse di studio per la formazione dei medici specialisti

1. A decorrere dall'anno 2001, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui all'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata da lire 315 a lire 335 miliardi.

2. All'onere di lire 20 miliardi annui, a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La frequenza dei corsi da parte dei medici destinatari delle borse di studio finanziate con le risorse di cui al comma 1, ha effetto immediato.

4. Un terzo delle borse finanziate ai sensi del comma 1, è destinata prevalentemente all'integrazione del numero delle borse di studio delle discipline per le quali il numero delle borse che dovrebbero essere assegnate nell'anno accademico 2000/2001 presenta maggiori riduzioni rispetto all'anno accademico 1999/2000.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanze pubblica), è il seguente:

«12. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991.».

01A5581

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo esclusivo di culto all'Arciconfraternita di Maria Santissima Assunta in Cielo, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2001, viene riconosciuto lo scopo esclusivo di culto all'Arciconfraternita di Maria Santissima Assunta in Cielo, con sede in Roma.

01A5459

Trasferimento della sede della Casa di procura dell'Istituto delle Suore ancelle della Divina Provvidenza, in Grottaferrata.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2001 viene approvato il trasferimento della sede della Casa di procura dell'Istituto delle Suore ancelle della Divina Provvidenza da Grottaferrata (Roma) a Guidonia Montecelio (Roma).

01A5601

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 22 maggio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8685
Yen giapponese	106,96
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,60690
Corona svedese	8,9725
Franco svizzero	1,5317
Corona islandese	87,49
Corona norvegese	7,9315
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57717
Corona ceca	34,259
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,43
Litas lituano	3,4745
Lat lettone	0,5486
Lira maltese	0,3976
Zloty polacco	3,4675
Leu romeno	24799
Tallero sloveno	217,4475
Corona slovacca	43,265
Lira turca	962250
Dollaro australiano	1,6593
Dollaro canadese	1,3361
Dollaro di Hong Kong	6,7741
Dollaro neozelandese	2,0457
Dollaro di Singapore	1,5733
Won sudcoreano	1129,05
Rand sudafricano	6,8829

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A0000

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piroxicam»

Estratto decreto G n. 184 del 13 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica, PIROXICAM nella forma e confezione: «20 mg capsule rigide» 30 capsule.

Titolare A.I.C.: Società laboratori farmaceutici vita r.l., con sede legale e domicilio fisclae in Milano, via P. Mascagni n. 2, codice fiscale n. 09733760152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati da: SMB Technology SA nello stabilimento sito in Marche-En-Famenne (Belgio), 39 Rue Du Parc Industriel.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

«20 mg capsule rigide» 30 capsule: A.I.C. n. 034469015/G (in base 10), 10VX4R (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: piroxicam 20 mg;

eccipienti: gliceridi poliglicoli saturi tipo Labrasol, Polaxamer 407 tipo Lutrol F 127, L-leucine (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

rivestimento della capsula: gelatina, ossido di ferro giallo (E 172), diossido di titanio (E 171), indigo carmine (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni reumatiche, infiammatorie e degenerative; trattamento sintomatico degli stati dolorosi acuti quali il dolore post-operatorio, post-traumatico e la dismenorrea primaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5600

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Glucosio».

Estratto decreto G. n. 194 del 13 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune GLUCOSIO nelle forme e confezioni:

«50% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 50 ml;

«50% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 100 ml;

«50% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 250 ml;

«50% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 500 ml;

«50% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 1000 ml.

Titolare A.I.C.: Società Fresenius Kabi Italia p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre n. 41-43, Isola della Scala (Verona), codice fiscale n. 00227080231.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati da: Fresenius Kabi Deutschland GmbH nello stabilimento sito in Friedberg (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«50% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 50 ml;

A.I.C. n. 031943653/G (in base 10), 0YGUZ5 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«50% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 100 ml;

A.I.C. n. 031943665/G (in base 10), 0YGUZK (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«50% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 250 ml;

n. A.I.C.:031943677/G (in base 10), 0YGUZX (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«50% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 500 ml;

A.I.C. n. 031943689/G (in base 10), 0YGV09 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«50% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 1000 ml;

A.I.C. n. 031943691/G (in base 10), 0YGV0C (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: glugosio monoidrato 550,0 g (pari a glucosio anidro 500,0 g);

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Indicazioni terapeutiche: nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto calorico, specialmente in pazienti che non necessitano di sali o in cui questi vadano evitati. Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 195 del 13 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune GLUCOSIO nelle forme e confezioni:

«10% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 50 ml;

«10% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 100 ml;

«10% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 250 ml;

«10% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 500 ml;

«10% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 1000 ml.

Titolare A.I.C.: Società Fresenius Kabi Italia p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre n. 41-43, Isola della Scala (Verona), codice fiscale n. 00227080231.

Produttore: la produzione e il controllo ed il confezionamento sono effettuati da: Fresenius Kabi Deurschland GmbH nello stabilimento sito in Friedberg (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 50 ml;

A.I.C. n. 031943552/G (in base 10), 0YGUW0 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«10% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 100 ml;

A.I.C. n. 031943564/G (in base 10), 0YGUWD (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«10% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 250 ml;

A.I.C. n. 031943576/G (in base 10), 0YGUWS (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«10% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 500 ml;

A.I.C. n. 031943588/G (in base 10), 0YGUX4 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«10% soluzione perifusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 1000 ml;

A.I.C. n. 031943590/G (in base 10), 0YGUX6 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: glugosio monoidrato 110,0 g (pari a glucosio anidro 100,0 g);

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b..

Indicazioni terapeutiche: nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto calorico, specialmente in pazienti che non necessitano di sali o in cui questi vadano evitati. Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5598-01A5599

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.)».

Estratto decreto G. n. 207 del 17 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) nella forma e confezione: «Soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.)» sacca flessibile in PVC (2500 ml+150 ml+100 ml).

Titolare A.I.C.: Società Biosol p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Medolla (Modena), via Modenese n. 30, codice fiscale n. 01790790362.

Produttore: la produzione e il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. negli stabilimenti siti in Sondalo (Sondrio) e Canosa Sannita (Chieti).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

sacca flessibile in PVC (2500 ml+150 ml+100 ml);

A.I.C. n. 031469125 (in base 10), 0Y0CL5 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: sodio cloruro, sodio lattato, calcio cloruro biidrato, magnesio cloruro esaidrato, potassio cloruro, sodio acetato, glugosio anidro, (range F.U.N.);

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Indicazioni terapeutiche: soluzione per dialisi peritoneale per il trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta e cronica. Altre indicazioni sono il sovraccarico idrico, le turbe del bilancio elettrolitico ed il trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5597

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene»

Estratto decreto G. n. 224 del 19 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio il prodotto medicinale a denominazione generica KETOPROFENE nelle forme e confezioni: «50 mg capsule rigide» 30 capsule rigide; «100 mg supposte» 10 supposte; «100 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale + 6 fiale.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco Research S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in via Paolo da Cannobio n. 9 - 20122 Milano, codice fiscale n. 12305360153.

Produttore: la produzione, il controllo e confezionamento delle capsule rigide sono effettuate dalla società Vianex SA nello stabilimento sito in 15th km Marathonos Ave. 153 44 Pallini Attiki - Atene (Grecia); la produzione, il controllo e confezionamento della polvere e solvente per soluzione iniettabile sono effettuate dalla società JABA farmaceutica SA nello stabilimento sito in Apartado 165, Abrunheira, Sintra (Portogallo); la produzione, il controllo e confezionamento delle supposte sono effettuate dalla società Vianex SA nello stabilimento sito in 12th km Athens, Lamia National Road, 14451 Metamorphossi Attiki - Atene (Grecia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«50 mg capsule rigide» 30 capsule rigide;

A.I.C. n. 035024025/G (in base 10), 11DV4T (in base 32);

classe: «A - nota 66»;

il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«100 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 035024013/G (in base 10), 11DV4F (in base 32);

classe: «C»;

«100 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale + 6 fiale;

A.I.C. n. 035024037/G (in base 10), 11DV55 (in base 32);

classe: «A - nota 66»;

il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

«50 mg capsule rigide» 30 capsule rigide - una capsula rigida contiene:

principio attivo: ketoprofene mg 50;

eccipienti: lattosio, magnesio stearato, titanio biossido, gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«100 mg supposte» 10 supposte - una supposta contiene:

principio attivo: ketoprofene mg 100;

eccipienti: lidocaina cloridrato, gliceridi semisintetici (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«100 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale + 6 fiale - ogni fiala di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: ketoprofene mg 100;

eccipienti: glicina, sodio idrossido, acido citrico monoidrato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala solvente contiene:

eccipienti: alcool benzilico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

«50 mg capsule rigide» 30 capsule rigide; «100 mg supposte» 10 supposte:

artrite reumatoide, spondisolite anchilosante, gotta acuta, osteoartrosi a varia localizzazione, sciatalgie, radicoliti, mialgie, borsiti, tendiniti, tenosinoviti, sinoviti, capsuliti, contusioni, distorsioni, lussazioni, strappi muscolari, flebiti, tromboflebiti superficiali, linfagiti, affezioni flogistiche dolorose in odontoiatria, otorinolaringoiatria, urologia e pneumologia;

«100 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale + 6 fiale:

trattamento sintomatico di episodi dolorosi acuti in corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscoloscheletrico.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5593

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leukeran»

Estratto decreto NCR n. 101 del 28 marzo 2001

Specialità medicinale: LEUKERAN nelle forme e confezioni: «2 mg compresse rivestite con film» 25 compresse, «2 mg compresse rivestite con film» 50 compresse (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation LTD con sede legale e domicilio fiscale in Glaxo Wellcome House - Berkeley Avenue Greenford - Middlesex UB6 Onn (Gran Bretagna) rappresentata in Italia dalla società Glaxo Wellcome S.p.a. con sede legale in via A. Fleming, 2, Verona, codice fiscale n. 00212840235.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società The Wellcome Foundation ltd, nello stabilimento sito in Dartford, Gran Bretagna.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2 mg compresse rivestite con film» 50 compresse - A.I.C. n. 024790038 (in base 10), 0RNK0Q (in base 32).

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«2 mg compresse rivestite con film» 25 compresse - A.I.C. n. 024790026 (in base 10), 0RNK0B (in base 32).

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: clorambucile 2 mg;

eccipienti del nucleo: cellulosa microcristallina, lattosio anidro, silice colloidale anidra, acido stearico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

eccipienti del rivestimento: ipromellosa, titanio biossido, ossido di ferro giallo sintetico, ossido di ferro rosso sintetico, macrogol (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il Leukeran è indicato nel trattamento di:

morbo di Hodgkin;

alcune forme di linfomi non-Hodgkin;

leucemia linfocita cronica;

macroglobulinemia di Waldenström;

adenocarcinomi ovarici avanzati.

Il Leukeran ha inoltre un significativo effetto terapeutico in un certo numero di pazienti con neoplasie mammarie.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5592

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hexabrix»

Estratto decreto n. 148 del 4 aprile 2001

È autorizzata la modifica della denominazione del medicinale da «Hexabrix 320» a «Hexabrix».

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale HEXABRIX, anche nelle forme e confezioni: «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Guerbet, con sede legale e domicilio fiscale in Roissy CDG Cedex, BP50400. CAP F95943, Francia (FR);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell' art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Confezione: 320 mg/ml soluzione iniettabile, flacone 200 ml.

A.I.C. n. 026307064 (in base 10) 0T2UHS (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Classe: H;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lett. *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: Guerbet, Roissy CdG Cedex, BP50400, F95943, Francia (produzione e controllo finale);

Composizione: 100 ml:

Principio attivo: Ioxaglato di sodio 19,65 g; ioxaglato di metilglucamina 39,3 g;

Eccipienti: calcio edetato disodico 0,1 g; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml;

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Sono autorizzati il «riassunto delle caratteristiche del prodotto» ed il «foglietto illustritivo» relativi a tutte le forme farmaceutiche ed a tutti i dosaggi della specialità medicinale «Hexabrix».

Sono inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione: delle confezioni già registate come di seguito indicate:

A.I.C. n. 026307025 «320 mg/ml soluzione iniettabile», flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 026307037 «320 mg/ml soluzione iniettabile», flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 026307049 «320 mg/ml soluzione iniettabile», flacone da 100 ml.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5525

Modificazione dell'autorizzazione all'immissone in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norzetam»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 226 dell'11 aprile 2001

Specialità medicinale NORZETAM, os 30 bustine monodose 2,5 ml - A.I.C. n. 023845035.

Titolare A.I.C.: I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l., via Egadi n. 7 - 20144 Milano.

Oggetto del provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Norzetam» os 30 bustine monodose 2,5 ml - A.I.C. n. 023845035, prodotti anteriormente al 22 dicembre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 619 del 4 novembre 1999, di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico sino al 16 dicembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5595

Modificazione dell'autorizzazione all'immissone in commercio della specialità medicinale per uso umano «Divical»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 227 dell'11 aprile 2001

Specialità medicinale DIVICAL, 30 compresse 15 mg - A.I.C. n. 007701093.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra n. 9 - 20052 Monza (Milano).

Oggetto del provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Divical» 30 compresse 15 mg - A.I.C. n. 007701093, prodotti anteriormente al 18 ottobre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 558 del 14 ottobre 1999 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 10 aprile 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5594

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 237 del 23 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Hoechst Pharma S.p.a., con sede in Piazzale Turr, 5 - Milano, con codice fiscale 09776510159.

ACINTOR;

Confezione: A.I.C. n. 026049027 - 16 confetti 1 mg.

ANSIOLIN;

Confezioni:

A.I.C. n. 019994033 - «0,5% gocce oral, soluzione» 1 flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 019994045 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale 2 ml IM IV;

A.I.C. n. 019994060 - «5 mg compresse» 40 compresse.

BEHRIFIL;

Confezione:

A.I.C. n. 028918011 - 30 compresse rivestite 600 mg.

CLAFORAN;

Confezioni:

A.I.C. n. 024260010 - IM IV 1 flac 250 mg + 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 024260022 - IM IV 1 flac 500 mg + 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 024260034 - IM IV 1 flac 1 g + 1 fiala 4 ml;

A.I.C. n. 024260046 - IM 1 flac 1 g + 1 fiala 4 ml con lidocaina;

A.I.C. n. 024260059 - IV 1 flacone 2 g + una fiala 10 ml;

A.I.C. n. 024260061 - «PERF» IV 1 flacone 2 g 70 ml;

A.I.C. n. 024260085 - «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale;

A.I.C. n. 024260097 - «2 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale.

FLUENTAL;

Confezione: A.I.C. n. 022837013 - AD 6 supposte;

A.I.C. n. 022837025 - AD 10 supposte;

A.I.C. n. 022837037 - BB 6 supposte;

A.I.C. n. 022837049 - BB 10 supposte;

A.I.C. n. 022837076 - BB flacone gocce 20 ml;

A.I.C. n. 022837088 - 15 compresse;

A.I.C. n. 022837090 - sciroppo 150 ml.

KALICET;

Confezioni:

A.I.C. n. 033304027 - 60 compresse rivestite 40 mg;

A.I.C. n. 033304039 - «180» 20 compresse filmrivestite 180 mg;

A.I.C. n. 033304041 - «120» 20 compresse filmrivestite 120 mg.

SABRIL;

Confezioni:

A.I.C. n. 027443011 - 50 compresse rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 027443023 - 50 bustine 500 mg;

A.I.C. n. 027443035 - 24 bustine 1 g.

TIMECEF;

Confezione: A.I.C. n. 027939014 - IM IV 1 flacone 250 mg + 1 f solv 2 ml;

A.I.C. n. 027939026 - IM IV 1 flac 500 mg + 1 f solv 2 ml;

A.I.C. n. 027939038 - IM 1 flac 1 g + 1 f solv 4 ml;

A.I.C. n. 027939040 - IM IV 1 flac 1 g + 1 f solv 4 ml;

A.I.C. n. 027939053 - IV 1 flacone 2 g + 1 f solv 10 ml.

Sono ora trasferiti alla società: Rhone-Poulenc Aventis S.p.a., con sede in piazzale S. Turr, 5 - Milano, con codice fiscale 01260920663.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 251 del 23 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società GNR S.p.a., con sede in Via Europa, 35 - Muggiò (Milano), con codice fiscale 00795170158.

BAL BOOTS;

Confezione: A.I.C. n. 005212028 - IM 10 fiale 2 ml 100 mg.

BRUFEN;

Confezioni:

A.I.C. n. 022593040 - 10 supposte 600 mg;

A.I.C. n. 022593065 - crema 40 g;

A.I.C. n. 022593103 - 30 bustine granulato 600 mg;

A.I.C. n. 022593115 - «Retard» 20 compresse 800 mg;

A.I.C. n. 022593127 - 30 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 022593139 - 30 compresse 600 mg;

A.I.C. n. 022593178 - «600 mg granulato» 10 bustine;

A.I.C. n. 022593180 - «400 mg compresse» 10 compresse.

FLURBIPROFENE;

Confezione A.I.C. n. 033210016/G - «200 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule.

FROBEN;

Confezioni:

A.I.C. n. 024284034 - 30 confetti 100 mg;

A.I.C. n. 024284073 - 1 flacone sciroppo 160 ml 0,5%;

A.I.C. n. 024284097 - 10 supposte 100 mg;

A.I.C. n. 024284109 - «0,25% colluttorio» 1 flacone da 160 ml;

A.I.C. n. 024284123 - «SR» 20 capsule 200 mg;

A.I.C. n. 024284135 - «0,25% soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 15 ml;

A.I.C. n. 024284147 - «100 mg granulato effervescente» 30 bustine;

A.I.C. n. 024284150 «100 mg granulato effervescente» 10 bustine;

A.I.C. n. 024284162 - «100 mg compresse rivestite » 10 compresse rivestite.

IBUPROFENE:

Confezione A.I.C. n. 033168016\g - «400 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033168028/G - «600 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033168030/G - «600 mg granulato» 30 bustine.

KANRENOL:

Confezione A.I.C. n. 023745019 - IV 6 flac. liof. 200 mg + 6 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 023745072 - 20 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 023745096 - «25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 023745108 - «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

LYSEDEM;

Confezione: A.I.C. n. 028634018 - 60 compresse rivestite 15 mg;

Medicinale: NITROGLICERINA GNR;

Confezioni:

A.I.C. n. 032784011 - 15 cerotti transdermici 5 mg;

A.I.C. n. 032784023 - 15 cerotti transdermici 10 mg;

A.I.C. n. 032784035 - 15 cerotti transdermici 15 mg.

PROPAFENONE GNR;

Confezioni:

A.I.C. n. 031837014 - «150» astuccio 30 compresse filmrivestite 150 mg;

A.I.C. n. 031837026 - «300» astuccio 30 compresse filmrivestite 300 mg.

VERAPAMIL;

Confezioni:

A.I.C. n. 033538012/G - «240 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse a rilascio modificato;

A.I.C. n. 033538024/G - «120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse a rilascio prolungato.

VERAPAMIL GNR;

Confezione:

A.I.C. n. 026179010 - 30 confetti 40 mg;

A.I.C. n. 026179022 - 30 confetti 80 mg;

A.I.C. n. 026179034 - 5 fiale 5 mg 2 ml;

Sono ora trasferiti alla società: Ravizza farmaceutici S.p.a. Via Europa 35 20053 Muggiò, Milano (MI), con codice fiscale 08501270154.

Con variazione delle seguenti denominazioni:

Nitroglicerina GNR a Nitroglicerina Ravizza;

Propafenone GNR a Propafenone Ravizza;

Verapamil GNR a Verapamil Ravizza.

Produzione, confezionamento e controllo: fermo restando le autorizzazioni alla produzione, concesse ai medicinali sopra indicati per il medicinale «Lysedem» è autorizzata la modifica della produzione completa da Boots Pharma - Curbevoie (Francia) all'officina farmaceutica Knoll farmaceutici S.p.a., con sede in via Fosse Ardeatine, 2 Lisciate (Milano).

Per il medicinale sopra citato, sospeso per mancata commercializzazione, l'efficacia della modifica dell'officina di produzione, decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5526-01A5528

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dermovitamina»

Estratto decreto n. 252 del 23 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Trenka Difer International S.r.l. - Industrie Farmaceutiche Triestine, con sede in via della Zonta, 2 - Trieste, con codice fiscale 00051550325.

Specialità medicinale DERMOVITAMINA;

Confezione: A.I.C. n. 010419051 - pomata 30 g.

È ora trasferito alla società: Pasquali S.r.l., con sede in Via Luigi Longo, 39-41 Sesto Fiorentino, Firenze, con codice fiscale 03088200484.

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione da Trenka Difer International S.r.l., sita in Strada della Rosandra località Domio, 269, San Dorlingo della Valle, Trieste, a Face Laboratori Farmaceutici S.p.a., con sede in via Albisola, 49 - Genova Bolzaneto (GE).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5527

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucralfato»

Estratto decreto n. 254 del 23 aprile 2001

È autorizzata la conversione del medicinale KRALFA della società Errekappa euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano, codice fiscale n. 09674060158, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in: SUCRALFATO nelle confezioni:

A.I.C. n. 033394014/G - «1 g compresse masticabili» 40 compresse masticabili;

A.I.C. n. 033394026/G - «1 g polvere per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033394038/G - «2 g polvere per sospensione orale» 30 bustine.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà detrerminato ai sensi dell'art 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Kralfa» non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5596

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacillus Subtilis Bayer»

Estratto decreto n. 1051 del 22 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrati a nome della società Bayer S.p.a., con sede in Viale Certosa, 130, Milano, con codice fiscale 05849130157.

Specialità medicinale: BACILLUS SUBTILIS BAYER;

Confezione A.I.C. n. 028939015 - 10 fiale 5 ml.

È ora trasferita alla società: EG S.p.a., Via Scarlatti Domenico 31, Milano, con codice fiscale 12432150154.

Con variazione della denominazione in «Bacillus Subtilis Eg».

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5529

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Paracox»

Estratto decreto N. n. 67 del 18 aprile 2001

Prodotto medicinale ad azione immunologica PARACOX vaccino vivo attenuato polivalente per la profilassi delle coccidiosi del pollo.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough - Harefield (UK) - rappresentata in Italia dalla società Schering-Plough S.p.a., con sede legale in Milano, via Ripamonti, 89 - codice fiscale 00889060158.

Produttore: nell'officina di produzione Schering-Plough Animal Health - Harefield - Uxbridge (UK).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto di plastica polietilenica da 100 ml - A.I.C. n. 101360028;

sacchetto di plastica polietilenica da 500 ml - A.I.C. n. 101360016.

Composizione:

principi attivi: ogni dose da 0,1 ml di vaccino contiene le seguenti quantità di oocisti sporulate derivate da otto linee precoci ed attenuate di coccidi: E. acervulina HP 500 per dose, E. brunetti

HP 100 per dose, E. maxima CP 200 per dose, E. maxima MFP 100 per dose, E. mitis HP 1000 per dose, E. necatrix HP 500 per dose, E. praeco HP 100 per dose, E. tenella HP 500 per dose;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollo.

Indicazioni terapeutiche: vaccino per uso orale per la prevenzione delle coccidiosi del pollo sostenute dalle seguenti specie di Eimeria: E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. tenella, E. paraecox.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità: 28 settimane (7 mesi).

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A5543

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Parvosuin Mr»

Estratto decreto N. n. 68 del 18 aprile 2001

La specialità medicinale per uso veterinario fino ad ora registrata a nome della ditta Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale in Aprilia (Latina) codice fiscale 01396760595 PARVOSUIN MR vaccino inattivato per la prevenzione delle patologie correlate all'infezione da Parvovirus e dal Mal Rosso del suino,

scatola 10 flaconi da 10 dosi - A.I.C. n. 102472014;

scatola 10 flaconi da 50 dosi - A.I.C. n. 102472016,

è ora trasferita alla ditta estera:

Laboratorios Hipra, S.a. Avda. La Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna che continua ad effettuare anche la produzione come in precedenza autorizzato.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5544

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Poulvac Marek HVT Iyo».

Estratto decreto R. n. 69 del 18 aprile 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 della specialità medicinale ad azione immunologica POULVAC MAREK HVT Iyo vaccino vivo liofilizzato contro la malattia di Marek dei polli, contenente Herpes virus vivi di tacchino HVT, ceppo FC-126.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale 002789304090.

Produttore: stabilimento Fort Dodge Aminal Health sito in Charles City - Iowa (USA) e stabilimento Fort Dodge Animal Health Holland - Weesp (Paesi Bassi) che effettuerà anche le operazioni di controllo per lo stabilimento USA.

Confezioni autorizzate:

10 flaconi da 1000 dosi cadauna - A.I.C. n. 101458014;

10 flaconi da 2000 dosi cadauna - A.I.C. n. 101458026.

Composizione:

principi attivi: herpes virus vivi di tacchino della malattia di Marek, per 1000 dosi, ceppo FC 126;

titolo: non meno di 10^6UFP;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazioni di polli sani di un giorno di vita contro la malattia di Marek.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vedersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A5546

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 70 del 23 aprile 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari prefabbricati e delle premiscele per alimenti medicamentosi:

AMMINOSIDINA 250 ceva vetem;

COLISTINA SOLFATO 12% liquido ceva vetem;

COLISTINA SOLFATO 12% ceva vetem;

ERITROMICINA 20% ceva vetem;

FLUMECHINA 20% liquido ceva vetem;

FLUMECHINA 50% liquido ceva vetem;

OSSITETRACICLINA 20% ceva vetem;

OSSITETRACICLINA 20% liquido ceva vetem;

SPIRAMICINA 200 ceva vetem;

ENTERISTIN;

OSSICALF 200 premix;

VET-CILLIN 5% premix;

fino ad ora registrati a nome della società Centralvet S.p.a., Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15 codice fiscale 09032600158.

È ora trasferita alla società Ceva Vetem S.p.a. con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15, codice fiscale 09032600158 ed è autorizzata a porre in vendita i medicinali per uso veterinario sopraindicati.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5545

Comunicato concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Unicum"».

Nella parte del comunicato «decreto n. 105 del 3 maggio 2000» relativo alla specialità medicinale per uso veterinario UNICUM della società Bio 98 S.r.l., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2000, all'ultima pagina, seconda colonna, ove è indicato «A.I.C. n. 102393016», si intende scritto: «A.I.C. n. 102215011».

01A5542

Comunicato di rettifica concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano: "Alprazolam Fagen"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 27 dicembre 2000).

Nella parte del comunicato «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano: «Alprazolam Fagen» (Estratto decreto AIC/UAC n. 533/2000), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 27 dicembre 2000, alla pag. 10 aggiungasi la confezione:

«0,5 mg 100 compresse in blister - AIC n. 033709229/M (in base 10), 104R5F (in base 32)», ove si legge: «1 mg 300 compresse in blister»; leggasi: «1 mg 100 compresse in blister»; nella composizione aggiungasi dopo indigotina blu (E132): per Alprazolam 1 mg e eritrosina (E127) per Alprazolam 0,5 mg.

01A5582

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Vectobac 24 AS»

Con il decreto n. 800.5/R.P.926/D12 del 2 maggio 2001 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio chirurgico.

VECTOBAC 24 AS - registrazione n. 15745.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Abbott Laboratories - Chicago - (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Activa S.r.l., titolare della registrazione.

01A5589

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Azolin lozione»

Con il decreto n. 800.5/R.P.202/D13 dell'8 maggio 2001 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio chirurgico.

AZOLIN LOZIONE - registrazione n. 10017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco Industria Chimica S.p.a., titolare della registrazione.

01A5590

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norcuron»

Con il decreto n. 800.5/R.M.694/D107 del 3 maggio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

NORCURON - 10 mg polvere e solvente per infusione endovenosa - 4 fiale - A.I.C. n. 026566036.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Organon Teknika S.p.a., in qualità di legale rappresentante della Organon Teknika B.V. (Olanda), titolare della specialità.

01A5591

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di San Daniele del Friuli e di Cormons.

Con decreto interministeriale n. 1146 in data 15 marzo 2001 è stato disposto il passaggio, dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex poligono T.S.N.», sito nel comune di San Daniele del Friuli (Udine), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 4366, foglio n. 16, mappali numeri 549, 551 e 572 ed alla partita n. 1, foglio n. 16, mappale n. 550 del N.C.T. ed alla partita n. 689, foglio n. 16, mappali numeri 549, 550 sub 1, 550 sub 2, 551, 572 del N.C.E.U., per una superficie complessiva di mq 20.500.

Con decreto interministeriale n. 1137 in data 26 febbraio 2001 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Opera difensiva Subida», sito nel comune di Cormons (Gorizia), riportato nel catasto del comune catastale medesimo alla P.T. n. 3402, foglio n. 17, particelle numeri 2811/12 - 2874/111, foglio 18, particella 2811/12, foglio n. 23, particelle numeri 2811/13 - 2874/113 - 2888/2 - 2889/2 - 2891/9, foglio n. 24, particella n. 2891/9, alla P.T 3389, foglio n. 17 particella n. 3135/2, foglio n. 18, particelle numeri 2802/16 - 2802/17 - 2815/3 - 2815/4 - 2815/96 - 2815/99, ed alla P.T. n. 487, foglio 3 particelle numeri 39/4 - 39/5 - 39/6 - 59/4 - 59/10 - 60/3 - 64/3 - 134/2, foglio n. 2, particelle numeri 212/23 - 214/4 - 214/5 - 215/6 - 215/10 - 225/9, per una superficie complessiva di mq 28.875.

01A5449 - 01A5448

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio salumi tipici piacentini, con sede in Piacenza, mediante talune variazioni al testo di detto disciplinare.

Considerato che le modifiche proposte non riducono il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualità del prodotto ottenuto;

Considerato che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario;

Ritiene di dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifiche nel testo di seguito riportato e di dover pubblicare altresì, per una migliore conoscenza degli operatori interessati, l'intero testo della proposta di disciplinare di produzione, quale risulta dal testo dell'originario disciplinare (approvato con il regolamento CE n. 1263/96) aggiornato con la citata proposta di modifiche.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Minitero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

A) PROPOSTA DI MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «COPPA PIACENTINA» (regolamento della Commissione CE n. 1263/96).

All'art. 2, comma 4, anziché: «i suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10%,», leggi: «I suini debbono essere di peso di 160 kg, più o meno 10%,».

All'art. 2, comma 6, anziché: «Il certificato del macello,», leggi: «Il documento del macello,».

All'art. 2, comma 7, anziché: «La zona di elaborazione della Coppa Piacentina comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza, limitatamente alle aree ad altitudine inferiore ai 900 metri s.l.m., a motivo delle particolari condizioni climatiche.», leggi: «La zona di elaborazione della Coppa Piacentina comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza.».

All'art. 3, comma 2, anziché: «per una lunghezza di 35-40 cm», leggi: «per un peso non inferiore a 2,5 kg.».

All'art. 3, comma 3, anziché: «L'eventuale trasporto delle masse muscolari allo stabilimento di trasformazione deve avvenire entro le 24 ore successive con mezzi refrigeranti.», leggi: «Il trasporto delle masse muscolari allo stabilimento di trasformazione deve avvenire entro le 72 ore successive con mezzi refrigeranti.».

All'art. 3, è cancellato il seguente comma 4:

«Le coppe vengono subito raffreddate in frigorifero per 24 ore in modo da raggiungere la temperatura interna di 0-1ºC.».

All'art. 4, comma 1, anziché: «cloruro di sodio = 2,5 kg, nitrato di potassio = 150 p.p.m., pepe spezzato grosso = 25/30 gr. Spezie composte: cannella macinata = 10/15 gr, chiodi di garofano = 20/25 gr, semi di alloro = 10 gr, noce moscata macinata = 7/8 gr. N.B.: dosi per quintali di carne fresca.», leggi: «dosi per 100 kg di carne fresca: cloruro di sodio: min. 1,5 kg, max 3,5 kg, nitrato di sodio e/o potassio: max gr 15, pepe nero e/o bianco intero e/o spezzato: min. 15 gr, max 30 gr. Spezie composte: cannella max 15 gr, chiodi di garofano max 25 gr, alloro max 10 gr, noce moscata max 10 gr».

All'art. 4, comma 3, anziché: «Le coppe salate sostano in frigorifero per almeno sette giorni, quindi sono sottoposte al trattamento di "massaggiatura" manuale e rivestita con diaframma parietale suino.», leggi: «Le coppe sono salate e massaggiate, quindi sostano in frigorifero per almeno sette giorni, e successivamente sono rivestite con diaframma parietale suino.».

All'art. 4, comma 5, anziché: «La successiva fase di asciugamento avviene in appositi essiccatoi con condizioni climatiche controllate con temperatura oscillante tra 17 ºC e 20 ºC, una umidità del 75-80% e con ventilazione da 1 a 7 m/s per un periodo minimo di sette giorni e, comunque, fino alla comparsa della caratteristica "fioritura" che determina il viraggio al tipico colore rosato.», leggi: «La successiva fase di asciugamento avviene in appositi essiccatoi, con condizioni climatiche controllate con temperatura oscillante tra 15 ºC e 25 ºC, una umidità del 40-90%, in ambiente ventilato, per un periodo minimo di un giorno e, comunque, fino alla comparsa della caratteristica "fioritura" che determina il viraggio al tipico colore rosato.

All'art. 5, comma 1, anziché: «La stagionatura delle coppe avviene in ambienti aventi una temperatura compresa tra 10 e 14 ºC ed una umidità relativa tra il 70-80%», leggi: «La stagionatura delle coppe avviene in ambienti aventi una temperatura compresa tra 10 e 20 ºC ed una umidità relativa tra il 70 e il 90%.».

All'art. 5, comma 4, anziché: «L'intera fase di stagionatura deve comprendere anche determinati periodi in locali seminterrati (cantine).», leggi: «L'intera fase di stagionatura può comprendere anche determinati periodi in locali seminterrati (cantine) purché controllati.».

All'art. 6, comma 1, anziché: «La Coppa Piacentina, all'atto della immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, chimiche e chimico-fisiche e microbiologiche:», leggi: «La Coppa Piacentina, all'atto della immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche:».

All'art. 6, comma 1, secondo capoverso, anziché: «Aspetto esterno: forma cilindrica, leggermente più sottile alle estremità ...», leggi: «Aspetto esterno: forma cilindrica, leggermente più sottile all'estremità ...».

All'art. 6, comma 1, è cancellato il seguente terzo capoverso:

«CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

Carica microbica totale	=	1,3.107	1,8.108
Micrococcaceae	=	1,2.105	6,0.107
Staffilococchi coagulasi:			
Positivi		<30	<30
Batteri lattici	=	30	270
Enterobatteri		<3	<3
Salmonella in 25g	=	assenti (campione medio)».	

All'art. 6, comma 1, quarto capoverso, anziché:

«CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Umidità%	=	34,84	38,47
Proteine (N x 6,25)	=	25,65	25,74
Grasso%	=	31,86	28,70
Ceneri%	=	7,21	6,98
Lattosio (metodo enzimatico)	=	0,03	0,03
Glucosio (metodo enzimatico)	=	0,13	0,07
Fruttosio (metodo enzimatico)	=	0,03	assente
Saccarosio (metodo enzimatico)	=	0,04	assente
Colesterolo, mg/100g	=	5,90	
pH	=	5,90	5,92.»,

leggi:

«CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

	Min	Max
Umidità (%)	27	43
Proteine (%)	19	34
Grassi (%)	19	43
Ceneri (%)	4	7,5
pH	5,5	6,5.».

All'art. 7, anziché: «Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al medico veterinario ufficiale (USL) dello stabilimento, il quale ai sensi del capitolo IV «Controllo della produzione» del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, accerta e mediante un'ispezione adeguata controlla che i prodotti a base di carne rispondano ai criteri di produzione stabiliti dal produttore e, in particolare che la composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta essendogli attribuita tale funzione particolare del regolamento CE n. 2081/92.», leggi: «Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.».

All'art. 8, comma 1, anziché: «... "Denominazione di origine controllata.", leggi: «... "Denominazione di origine protetta".».

B) PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «COPPA PIACENTINA».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta «Coppa Piacentina» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione della Coppa Piacentina debbono essere situati nel territorio delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.

I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni debbono essere conformi alle prescrizioni già stabilite a livello nazionale per la materia prima dei prosciutti a denominazione d'origine di Parma e San Daniele.

Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per quanto concerne razze, alimentazione e metodologia di allevamento.

I suini debbono essere di peso di 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del regolamento CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.

Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il documento del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore.

I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall'autorità di controllo indicata nel successivo art. 7.

La zona di elaborazione della Coppa Piacentina comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza.

Art. 3.

Materie prime

La Coppa Piacentina è ricavata dai muscoli cervicali perfettamente dissanguati della regione superiore dei suini.

L'isolamento del muscolo cervicale del suino deve essere effettuato «a caldo», immediatamente dopo la macellazione, con apposito coltello che distacca tutta la massa muscolare compresa nella doccia formata dalle apofisi spinose, dei corpi vertebrati e dalle apofisi trasverse, per un peso non inferiore a 2,5 kg.

Il trasporto delle masse muscolari allo stabilimento di trasformazione deve avvenire entro le 72 ore successive con mezzi refrigeranti.

Successivamente sono sottoposte alla rituale toelettatura che comprende la rifilatura e la spremitura dei vasi sanguigni.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

Il processo di elaborazione inizia con la salagione a secco che consiste nel mettere a contatto le carni, con la seguente miscela di sali ed aromi naturali:

dosi per 100 kg di carne fresca

cloruro di sodio min. 1,5 kg - max 3,5 kg;

nitrato di sodio e/o potassio max gr 15;

pepe nero e/o bianco intero e/o spezzato min. 15 gr - max 30 gr.

Spezie composte:

cannella max 15 gr;

chiodi di garofano max 25 gr;

alloro max 10 gr;

noce moscata max 10 gr.

È vietata la salagione in salamoia.

Le coppe sono salate e massaggiate, quindi sostano in frigorifero per almeno sette giorni, e successivamente sono rivestite con diaframma parietale suino.

Infine si procede alla tradizionale legatura con spago ed alla foratura dell'involucro.

La successiva fase di asciugamento avviene in appositi essiccatoi, con condizioni climatiche controllate con temperatura oscillante tra 15 ºC e 25 ºC, una umidità del 40-90%, in ambiente ventilato, per un periodo minimo di sette giorni e, comunque, fino alla comparsa della caratteristica «fioritura» che determina il viraggio al tipico colore rosato.

Art. 5.

Stagionatura

La stagionatura delle coppe avviene in ambienti aventi una temperatura compresa tra 10 e 20 ºC ed una umidità relativa tra il 70 e il 90%.

Durante la stagionatura è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed alla umidità naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nelle valli piacentine.

La stagionatura si protrae per un periodo minimo di sei mesi dalla data della avvenuta salatura.

L'intera fase di stagionatura può comprendere anche determinati periodi in locali seminterrati (cantine) purché controllati.

Durante il processo di stagionatura la carica microbica della coppa viene naturalmente limitata per il naturale effetto della lenta maturazione.

Art. 6.

Caratteristiche

La Coppa Piacentina, all'atto dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche:

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Aspetto esterno: forma cilindrica, leggermente più sottile all'estremità ottenuta con rifilatura ed asportazione del grasso e di qualche sottile pezzo di carne.

Consistenza: compatta, non elastica.

Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, di colore rosso inframmezzato di bianco rosato delle parti marezzate.

Odore: profumo dolce e caratteristico.

Sapore: gusto dolce e delicato che si affina con il procedere della maturazione.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

	Min	Max
Umidità (%)	27	43
Proteine (%)	19	34
Grassi (%)	19	43
Ceneri (%)	4	7,5
pH	5,5	6,5

La Coppa Piacentina può essere commercializzata sfusa ovvero confezionata sotto vuoto o in atmosfera modificata, intera, in tranci od affettata. Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'art. 7, esclusivamente nella zona di trasformazione indicata all'art. 2.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Designazione e presentazione

La designazione della «Coppa Piacentina» deve essere indicata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta, che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di origine protetta».

Tali indicazioni possono essere abbinate al logo della denominazione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.

01A5411

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento UAC/II/854 del 10 gennaio 2001 del Ministero della sanità recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Engerix B"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2001).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pagina 68, prima colonna, dove è scritto: «Titolare A.I.C.: *Smithkline beecham biologicals S.A.*», leggasi: «Titolare A.I.C.: *SmithKline Beecham Biologicals S.A.*».

01A5538

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 800.5/R.M.142/D71 del 13 marzo 2001 recante: «Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Atropin solfato"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2001).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 71, prima colonna, ottavo capoverso, dove è scritto: «"0,250 mg compresse" compresse, 030831 059/G;», leggasi: «"0,250 mg compresse" *1000* compresse, 030831 059/G;».

01A5564

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651118/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77